



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 9 - GARE E CONTRATTI

N. 91 DEL 25/03/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, E PROROGA AL 30/06/2022 DEI SEGUENTI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE: DANNI AL PATRIMONIO - RCT/RCO - RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE - TUTELA LEGALE - INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - RC AUTO.-

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto Avv. Luca Trapani - Cat. D1, dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022, la responsabilità del Servizio 9 "Gare e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 02.12.2021, esecutiva, di approvazione della del Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei documenti allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, che ha assegnato le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune, e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile dell'Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti" n. 152 del 28.03.2019 con la quale, sulla base delle risultanze della procedura aperta esperita, sono stati affidati i seguenti servizi di copertura assicurativa dell'Ente per il triennio 31.03.2019 - 31.03.2022 con facoltà di proroga fino ad un massimo di sei mesi:

- danni al patrimonio immobile e mobile a VITTORIA ASSICURAZIONI Spa;
- responsabilità civile verso terzi ad AIG Europe S.A.;
- RC patrimoniale e professionale per colpa lieve ad AIG Europe S.A.;
- spese legali e peritali ad AIG Europe S.A.;
- infortuni del personale ed altri soggetti a VITTORIA ASSICURAZIONI Spa;
- danni accidentali a veicoli - Kasko ad UNIPOL SAI Spa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- Polizza Libro Matricola - RC auto e rischi diversi ad UNIPOL SAI Spa;

RICORDATO che con determinazione n. 156 del 21.03.2018 del Responsabile dell'Area 5 "Provveditorato, affari legali, gare e contratti", a seguito di esperimento di procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, è stato aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2023 in favore della società AON Spa;

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, prorogare fino al 30.06.2022 la validità di tutte le polizze assicurative stipulate dall'Ente, sopra riportate, in modo da garantire la continuità dei servizi, al fine di espletare in sinergia con il broker una gara pubblica per l'affidamento di tutte le coperture assicurative dell'Ente di durata pluriennale e con decorrenza dal 30.06.2022 al 30.06.2027;

RICHIAMATO a tale proposito l'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, che ammette la proroga dei contratti in essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

DATO ATTO che la società Aon spa, nella sua qualità di broker assicurativo del Comune di Colle di Val d'Elsa, ha comunicato a questo Ente la disponibilità di tutte le Compagnie assicurative alla proroga della validità delle polizze fino al 30.06.2022 con l'emissione di apposita appendice il cui premio viene calcolato in dodicesimi del premio annuale come di seguito riportato:

Rischio assicurato	Compagnia affidataria	Premio lordo
Polizza danni al patrimonio immobile e mobile AR property - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	Vittoria Assicurazioni Spa	8.250,00
Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	AIG Europe S.A.	13.461,02
Polizza RC patrimoniale e professionale - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	AIG Europe S.A.	1.353,78
Polizza Spese Legali e Peritali - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	AIG Europe S.A.	2.468,21
Polizza Infortuni del personale ed altri soggetti - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	Vittoria Assicurazioni Spa	1.271,00
Polizza Kasko - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	UNIPOL SAI	446,96
Polizza Libro matricola RC auto e rischi diversi - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	UNIPOL SAI	7.942,00

DATO ATTO che per procedere alla presente proroga è stato richiesto lo SMART CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, ed i numeri attribuiti sono i seguenti:

Compagnia affidataria	Premio	Codice CIG
Vittoria Assicurazioni Spa	8.250,00	ZB3359447C
AIG Europe S.A.	13.461,02	ZB435944C1
AIG Europe S.A.	1.353,78	Z193594523
AIG Europe S.A.	2.468,21	Z0F3594562
Vittoria Assicurazioni Spa	1.271,00	Z6035945A5
UNIPOL SAI	446,96	Z1835945D9
UNIPOL SAI	7.942,00	Z48359460A



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

DATO ATTO che l'importo di € 35.192,97, dovuto alle compagnie assicurative per la proroga delle polizze sopra richiamate, è disponibile ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022:

- ☐ quanto a € 1.946,96 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
- ☐ quanto a € 43,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali"
- ☐ quanto a € 25.502,42 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
- ☐ quanto a € 2.318,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 500,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 200,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";
- ☐ quanto a € 2.000,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
- ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 500,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
- ☐ quanto a € 500,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
- ☐ quanto a € 682,59 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";

RITENUTO, altresì, opportuno e necessario ricercare le adeguate ed indispensabili coperture assicurative in scadenza ed avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di tutte le coperture assicurative dell'Ente in modo da garantire la continuità dei servizi, con decorrenza dal 30.06.2022;

RICHIAMATI l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di affidamento dei contratti pubblici, i quali prevedono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa;

ACCERTATO che, sulla base del valore del contratto, il presente affidamento assume rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub. 1.2, della legge n. 108/2021, è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di ricorrere alla Stazione Unica appaltante istituita presso le Province o ad altra centrale di committenza di cui all'art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016 per le procedure di evidenza pubblica di valenza europea;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 4 del D.L. 168/2004, convertito nella Legge 191/2004, che ha modificato l'art. 26 della Legge 488/1999, il quale reintroduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo del ricorso alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi riguardo l'acquisto di beni e servizi comparabili;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 2 commi 225 e 226 della Legge 23.12.2009, n. 191, che confermando le suddette disposizioni, stabilisce che la società CONSIP può concludere accordi quadro cui le amministrazioni pubbliche, inclusi i Comuni, possono far ricorso per l'acquisto di beni servizi e che le stesse amministrazioni pubbliche adottano per gli acquisti i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli stessi accordi quadro;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ACCERTATO come, da verifica effettuata in data odierna sul sito www.acquistinretepa.it, non sono attivi accordi quadro o convenzioni CONSIP per la categoria/metaprodotto servizi assicurativi, aventi ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO conseguentemente che, in considerazione dell'importo stimato lordo da porre a base di gara e la sussistenza delle condizioni per procedere in via autonoma, è stata predisposta la documentazione di gara per l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:

- OFFERTA TECNICA - MASSIMO 70 PUNTI
- OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO 30 PUNTI;

DATO ATTO che a seguito di valutazione preventiva ed in considerazione che nessuna delle attività connesse saranno svolte presso le sedi comunali, vista la determinazione n. 3/2008 dell'ANAC, non sono stati rilevati rischi da interferenza che determinano la necessità di predisporre il D.U.V.R.I (documento unico di valutazione dei rischi) e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza;

ATTESO che l'appalto in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016, con Deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 15.07.2021 e confermato nel Programma 2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 25.11.2021;

VISTI i capitolati assicurativi e gli allegati necessari per la formulazione delle offerte redatti dalla società di brokeraggio del Comune – AON Spa – per la coperture assicurative in oggetto, documenti che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che nel disciplinare di gara sono analiticamente stabiliti i sub criteri per l'aggiudicazione della gara in oggetto, la possibilità di aggiudicare la gara per singoli lotti e, di conseguenza, anche la facoltà di ogni concorrente di presentare offerte per uno solo o più lotti e che si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, come espressamente previsto nel bando;

RITENUTO, d'intesa con il broker assicurativo di questa Amministrazione, stabilire in un quinquennio il periodo di validità della presente procedura aperta e quindi dal 30.06.2022 al 30.06.2027, nel rispetto ed in coerenza con gli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale dell'Ente;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha ottenuto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture i seguenti codici CIG relativi ad ogni tipologia di copertura assicurativa:

	COPERTURA ASSICURATIVA	Codice CIG
Lotto 1	Polizza danni al patrimonio immobile e mobile - AR property	9057273A1E
Lotto 2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	9057296D18
Lotto 3	RC patrimoniale e professionale	9057300069
Lotto 4	Spese Legali e Peritali	90573043B5
Lotto 5	Polizza infortuni del personale ed altri soggetti	9057308701
Lotto 6	Polizza danni accidentali a veicoli - Kasko	9057313B20
Lotto 7	Polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi	9057316D99



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ACCERTATO che la spesa complessiva annuale è stimata in €. 200.500,00 e risulta così composta, in base ai singoli premi annuali posti a base d'asta, che gli stessi devono essere pagati alle compagnie in via anticipata con frazionamento semestrale:

	COPERTURA ASSICURATIVA	Importo lordo annuo a base d'asta
Lotto 1	Polizza danni al patrimonio immobile e mobile - AR property	50.000,00
Lotto 2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	75.000,00
Lotto 3	RC patrimoniale e professionale	10.000,00
Lotto 4	Spese Legali e Peritali	15.000,00
Lotto 5	Polizza infortuni del personale ed altri soggetti	8.000,00
Lotto 6	Polizza danni accidentali a veicoli - Kasko	3.500,00
Lotto 7	Polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi	39.000,00
	TOTALE	200.500,00

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000 alla cui stregua: «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo»;

DATO ATTO che le prestazioni avverranno in più esercizi e che pertanto occorre procedere in ottemperanza al principio di contabilità di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi, punto 5.2 lett. B in base al quale le spese per prestazioni di servizio sono da imputare in base all'esigibilità nei singoli esercizi e conseguentemente il criterio dei relativi impegni di spesa;

RITENUTO pertanto di provvedere a prenotare le necessarie somme per il secondo semestre dell'esercizio 2022 come di seguito riportato:

- ☐ quanto a € 6.750,00 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
- ☐ quanto a € 300,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali";
- ☐ quanto a € 58.500,00 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
- ☐ quanto a € 22.000,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 700,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 500,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";
- ☐ quanto a € 6.250,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
- ☐ quanto a € 2.250,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 1.250,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
- ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
- ☐ quanto a € 750,00 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";

RILEVATO inoltre che occorre prenotare la suddetta spesa annua anche nell'anno 2023 e nell'anno 2024, anni in cui diverrà esigibile, tenuto conto che i premi assicurativi devono essere pagati con versamento semestrale anticipato, come di seguito riportato:

- ☐ quanto a € 13.500,00 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
- ☐ quanto a € 600,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali";



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- ☐ quanto a € 117.000,00 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
- ☐ quanto a € 44.000,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 1.400,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";
- ☐ quanto a € 12.500,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
- ☐ quanto a € 4.500,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 2.500,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
- ☐ quanto a € 2.000,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
- ☐ quanto a € 1.500,00 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";

RITENUTO che gli impegni relativi agli esercizi 2025, 2026 e 2027 saranno assunti senza l'approvazione di ulteriori atti, previa determinazione di aggiudicazione definitiva efficace, dopo l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2023-2025 e 2024-2026 e 2025-2027, giusta previsione dell'art. 42 comma 2 lett. i) D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs 267/2000;

INDIVIDUATO nel sottoscritto responsabile del Servizio 9 "Gare e Contratti" il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 prevede i compiti del Responsabile Unico del Procedimento, tra i quali anche lo svolgimento della funzione di direttore dell'esecuzione del contratto, mentre le Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11.10.2017, prevedono, in particolare, che il direttore dell'esecuzione debba essere un oggetto diverso dal R.U.P. nel caso di prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00, come nel caso di specie e che quindi sia necessario procedere alla nomina;
- che all'interno dell'organizzazione del Servizio 9 figura il Rag. Clementino Di Petrillo, categoria B3/B6, dotato di pluriennale esperienza e che quindi può rivestire tale funzione;

RITENUTO, pertanto, di nominare quale Direttore dell'Esecuzione il Rag. Clementino Di Petrillo;

DATO ATTO:

- che l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede la ripartizione di un fondo per funzioni tecniche per coloro che operano e collaborano alla programmazione e progettazione del servizio, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, a chi svolge la funzione di RUP, a chi svolge la funzione di Direttore dell'Esecuzione, a chi svolge le verifiche di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, ecc.;
- che l'art. 9 del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 04.02.2021 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 17.02.2022, prevede che:
 - il fondo con riferimento a servizi e forniture sia calcolato a scalare sul valore a base d'asta, secondo le seguenti percentuali: 2% per valore fino ad € 750.000,00; 1,5% per la parte oltre € 750.000,00;
 - che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, secondo i criteri dell'art. 10, tra i soggetti individuati nell'articolo 2;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- che il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato: all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- che pertanto il totale del fondo, calcolato sulla base d'asta di € 1.002.500,00 ammonta a complessivi € 18.787,50 di cui € 15.030,00 quota 80% destinata ai dipendenti, comprensiva di oneri riflessi, ed € 3.757,50 quota 20% destinata all'innovazione;
- che l'imputazione dovrà avvenire nel medesimo capitolo dell'opera o della fornitura/servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016, e pertanto di impegnare i predetti importi sul Cap. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi" del Bilancio di esercizio 2022;

VISTO l'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO come ai sensi dell'art.147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile del Servizio 9 "Gare e Contratti" con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa ampiamente esposte e motivato:

1. **le premesse** costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per il prossimo quinquennio, **prorogare** fino al 30.06.2022 la validità delle polizze assicurative stipulate dall'Ente, sotto riportate:

Rischio assicurato	Compagnia affidataria	Premio periodo	Nuovo CIG proroga
Polizza danni al patrimonio immobile e mobile AR property - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	Vittoria Assicurazioni Spa	8.250,00	ZB3359447C
Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	AIG Europe S.A.	13.461,02	ZB435944C1
Polizza RC patrimoniale e professionale - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	AIG Europe S.A.	1.353,78	Z193594523



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Polizza Spese Legali e Peritali - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	AIG Europe S.A.	2.468,21	Z0F3594562
Polizza Infortuni del personale ed altri soggetti - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	Vittoria Assicurazioni Spa	1.271,00	Z6035945A5
Polizza Kasko - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	UNIPOL SAI	446,96	Z1835945D9
Polizza Libro matricola RC auto e rischi diversi - proroga dal 31.03.2022 al 30.06.2022	UNIPOL SAI	7.942,00	Z48359460A

3. di impegnare l'importo di € 35.192,97, dovuto alle compagnie assicurative per la proroga delle polizze sopra richiamate, ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022:

- ☐ quanto ad euro 1.500,00 in favore della compagnia AIG EUROPE S.A. per la polizza spese legali e peritali – quanto ad euro 446,96 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza KASKO al capitolo 21 “Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato”;
- ☐ quanto a € 43,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 26 “Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali”;
- ☐ quanto a € 1.450,41 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto - quanto ad euro 6.998,00 in favore della VITTORIA ASSICURAZIONI SPA per la polizza danni al patrimonio – quanto ad euro 13.461,02 in favore della soc. AIG EUROPE S.A. per la polizza RCT/RCO – quanto ad euro 1.353,78 in favore della soc. AIG EUROPE S.A. per la polizza RC Patrimoniale e professionale – quanto ad euro 968,21 in favore della soc. AIG EUROPE S.A. per la polizza Tutela legale – quanto ad euro 1.271,00 in favore della società VITTORIA ASSICURAZIONI SPA per la polizza infortuni del personale al cap. 559 “Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi”;
- ☐ quanto a € 1.066,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto - quanto a € 1.252,00 in favore della compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI SPA polizza danni al patrimonio AR property al cap. 835 “Oneri per le assicurazioni”;
- ☐ quanto a € 500,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 933 “Oneri per le assicurazioni”;
- ☐ quanto a € 200,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al al cap. 2026 “Spese per gli automezzi della P.M.”;
- ☐ quanto a € 2.000,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 2912 “Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici”;
- ☐ quanto a 1.000,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 3940 “Oneri per le assicurazioni”;
- ☐ quanto a € 500,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 4024 “Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica”;
- ☐ quanto a € 500,00 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 4328 “Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile”;
- ☐ quanto a € 682,59 in favore della compagnia UNIPOL SAI SPA per la polizza RC Auto al cap. 4831 “Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi”;

4. di disporre la liquidazione della somma € 35.192,97 in favore della Società AON Spa, broker assicurativo del Comune di Colle di Val d'Elsa, con le modalità indicate nell'allegata comunicazioni di richiesta pagamento premio, prot. 5853 del 18.03.2022, così come stabilito nel contratto regolante rapporti tra questa amministrazione e la Società AON Spa stipulato in data 13.04.2018 rep. 9;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

5. **di precisare** che, in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, la detta somma di euro 35.192,97 è esigibile nell'anno 2022;
6. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010, sono stati richiesti ed attribuiti dall'ANAC i codici CIG riportati nella tabella sopra riportata;
7. **di dar corso** ad una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di Colle di Val d'Elsa per il quinquennio dal 30.06.2022 al 30.06.2027 con facoltà di proroga tecnica per un ulteriore periodo di sei mesi;
8. **di stabilire** che il sistema di aggiudicazione sarà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo i parametri in premessa indicati che saranno meglio esplicitati nel bando-disciplinare di gara;
9. **di approvare** la documentazione di gara, che viene allegata alla presente determinazione, costituita dal bando-disciplinare di gara nonché i capitolati assicurativi e gli allegati necessari per la formulazione delle offerte redatti dalla società di brokeraggio del Comune – Soc. AON Spa;
10. **di dare atto** che per i predetti servizi non sono configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;
11. **di stabilire** in almeno 30 (trenta) giorni la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
12. **di pubblicare** il bando di gara, trattandosi di un appalto sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su n. 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 (due) quotidiani a maggiore diffusione locale, sul profilo del committente della Stazione appaltante, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) tramite i sistemi informatici regionali;
13. **di riservarsi** la nomina di apposita Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte ai sensi dell'art. 77 del suddetto D.Lgs 50/2016;
14. **di stabilire** che sarà prevista la possibilità di aggiudicare la presente procedura aperta per singoli lotti e, di conseguenza, sarà prevista anche la facoltà di ogni concorrente di presentare offerte per uno solo o più lotti;
15. **di riservarsi** la facoltà di chiedere alle compagnie aggiudicatrici l'emissione della polizza, anche in pendenza di aggiudicazione efficace, stante l'esigenza di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente;
16. **di individuare** nella sottoscrizione della polizza la fase formale di stipula del contratto;
17. **di procedere** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
18. **di dare atto** che l'importo complessivo lordo di gara per il periodo contrattuale è pari ad € **1.002.500,00** - corrispondente a € 200.500,00 annuali;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- 19. di prenotare** le risorse per il secondo semestre dell'esercizio 2022 (semestre 30.06.2022-31.12.2022) come di seguito indicato:
- ☐ quanto a € 6.750,00 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
 - ☐ quanto a € 300,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali";
 - ☐ quanto a € 58.500,00 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
 - ☐ quanto a € 22.000,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 700,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 500,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";
 - ☐ quanto a € 6.250,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
 - ☐ quanto a € 2.250,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 1.250,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
 - ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
 - ☐ quanto a € 750,00 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";
- 20. di prenotare** le risorse per ciascuno degli esercizi 2023 - 2024 come di seguito indicato:
- ☐ quanto a € 13.500,00 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
 - ☐ quanto a € 600,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali";
 - ☐ quanto a € 117.000,00 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
 - ☐ quanto a € 44.000,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 1.400,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";
 - ☐ quanto a € 12.500,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
 - ☐ quanto a € 4.500,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 2.500,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
 - ☐ quanto a € 2.000,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
 - ☐ quanto a € 1.500,00 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";
- 21. di dare atti** che gli impegni afferenti l'annualità 2025, 2026 saranno assunti senza l'approvazione di ulteriori atti, previa determinazione di aggiudicazione definitiva efficace, dopo l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2024-2026, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del medesimo D.Lgs. 267/2000 secondo i seguenti importi;
- ☐ quanto a € 13.500,00 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
 - ☐ quanto a € 600,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali";
 - ☐ quanto a € 117.000,00 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
 - ☐ quanto a € 44.000,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 1.400,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
 - ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- ☐ quanto a € 12.500,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
- ☐ quanto a € 4.500,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 2.500,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
- ☐ quanto a € 2.000,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
- ☐ quanto a € 1.500,00 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";

22. di dare atti che gli impegni afferenti l'annualità 2027 (semestre 31.12.2026-30.06.2027) saranno assunti senza l'approvazione di ulteriori atti, previa determinazione di aggiudicazione definitiva efficace, dopo l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2025-2027, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del medesimo D.Lgs. 267/2000 secondo i seguenti importi;

- ☐ quanto a € 6.750,00 all'intervento 1010103 capitolo 21 "Premi assicurativi a copertura rischi espletamento mandato";
- ☐ quanto a € 300,00 all'intervento 1010103 cap. 26 "Premi RCA veicoli a disposizione organi istituzionali";
- ☐ quanto a € 58.500,00 all'intervento 1010203 CAP. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi";
- ☐ quanto a € 22.000,00 all'intervento 1010503 cap. 835 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 700,00 all'intervento 1010603 cap. 933 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 500,00 all'intervento 1030103 cap. 2026 "Spese per gli automezzi della P.M.";
- ☐ quanto a € 6.250,00 l'intervento 1040503 cap. 2912 "Oneri per le assicurazioni per i trasporti scolastici";
- ☐ quanto a € 2.250,00 all'intervento 1080103 cap. 3940 "Oneri per le assicurazioni";
- ☐ quanto a € 1.250,00 all'intervento 1080203 cap. 4024 "Oneri per assicurazione automezzi illuminazione pubblica";
- ☐ quanto a € 1.000,00 all'intervento 1090303 cap. 4328 "Spese per la gestione del parco mezzi della protezione civile";
- ☐ quanto a € 750,00 all'intervento 1090603 cap. 4831 "Spese per la manutenzione immobili, impianti e attrezzature parchi etc. - prestazioni di servizi";

23. di procedere, in relazione ai costi per l'incentivo sulle funzioni tecniche di cui dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, quantificati in € 18.787,50, all'assunzione di impegno al Cap. 559 "Oneri per le assicurazioni – prestaz. di servizi" del Bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022;

24. di individuare il gruppo di lavoro, ai fini della futura liquidazione degli incentivi tecnici, che è così costituito con le riportate percentuali di ripartizione del fondo, ai sensi della Tabella 2 del citato Regolamento comunale:

a) alla programmazione e affidamento: RUP Avv. Luca Trapani (13%); Collaboratori tecnici del RUP Ing. Margherita Anastasi e Geom. Alessio Sammiceli per la redazione e stima dell'elenco degli immobili di proprietà dell'Ente (6%); Collaboratore giuridico-amministrativo del RUP Rag. Clementino Di Petrillo per la collaborazione nella redazione degli atti di programmazione e di affidamento (11%);

b) all'esecuzione, salve modificazioni e integrazioni del gruppo di lavoro nel corso dell'esecuzione: RUP Avv. Luca Trapani (15%); Direttore dell'esecuzione Rag. Clementino Di Petrillo (30%); Collaboratori tecnici Ing. Margherita Anastasi, Geom. Alessio Sammiceli, che provvedono alla redazione delle relazioni tecniche in riferimento ai sinistri (8%); Collaboratori giuridico-amministrativi gli agenti della Polizia Municipale incaricati della redazione delle relazioni in merito ai sinistri polizza RCT (7%); Certificatore di regolare esecuzione Rag. Clementino Di Petrillo (10%);



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- 25. di precisare** che, in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, la detta somma di euro 18.787,50 è esigibile nell'anno 2022;
- 26. di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 27. di dare atto** che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. Il Comune di Colle di Val d'Elsa tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni, consultabile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti". Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio;
- 28. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" e di dare atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio economico finanziario.

Colle di Val d'Elsa, 25/03/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TRAPANI AVV.LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Via F. Campana 18, Colle di Val d'Elsa (SI) Cap. 53034 Tel. 0577/912111 – Fax 0577/912270

www.comune.collevaldelsa.it

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE”

GARA ESPLETATA SUL PORTALE TELEMATICO START

LINK: <https://start.toscana.it>

Data di pubblicazione sul profilo del committente:

Determinazione a contrarre n. ____ del __.03.2022

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA, Via F. Campana 18, Cap 53034, Colle di Val d’Elsa (SI),
Tel. 0577/912111, Fax 0577/911270, Pec: comune.collevaldelsa@postecert.it.
Codice NUTS: ITI 19

La procedura di Gara è espletata autonomamente dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub. 1.2, della legge n. 108/2021;

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio 9 “Gare e Contratti”, Avv. Luca Trapani, tel. 0577/912286, gare@comune.collevaldelsa.it

Informazioni: il bando, il disciplinare e relativi allegati sono disponibili sulla piattaforma START. La documentazione è pubblicata anche sul sito Internet istituzionale www.comune.collevaldelsa.it, nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione "Bandi di gara e contratti / Avvisi e Bandi", e liberamente accessibile.

Tra i soggetti che possono essere contattati vi è il Responsabile unico del procedimento

Termine per la richiesta di chiarimenti o documenti complementari: le eventuali richieste di chiarimenti o documenti complementari, relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: <https://start.toscana.it> entro il giorno __ aprile 2022, ore 12:00. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, con aggiudicazione, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 2 Decreto Legislativo n. 50/2016 – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – secondo i criteri e punteggi riportati nel Disciplinare di Gara.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto, con base d'asta € **1.102.750,00** (un milione e centoduemilasettecentocinquanta/00) comprensiva di tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte, è la copertura assicurativa per i seguenti rischi per il periodo 30.06.2022 - 30.06.2027 oltre eventuale proroga.

Lotto N.	Descrizione Lotto	CPV CIG AVCPASS	Importo lordo annuale a base d'asta	Importo lordo a base d'asta per il periodo 30.06.2022-30.06.2027 (5 anni)	Importo lordo a base d'asta per il periodo complessivo compresa la proroga tecnica (5 anni e 6 mesi)
1	Polizza danni al patrimonio immobile e mobile - AR property	CPV: 66515100-4 CIG: 9057273A1E Tassa Gare sul Lotto 1: € 20 (venti) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	50.000,00	250.000,00	275.000,00
2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	CPV: 66516400-4 CIG: 9057296D18 Tassa Gare sul Lotto 2: € 35 (trentacinque) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	75.000,00	375.000,00	412.500,00
3	RC patrimoniale e professionale	CPV: 66516500-5 CIG: 9057300069 Tassa Gare sul Lotto 3: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	10.000,00	50.000,00	55.000,00
4	Spese Legali e Peritali	CPV: 66513100-0 CIG: 90573043B5 Tassa Gare sul Lotto 4: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	15.000,00	75.000,00	82.500,00
5	Polizza infortuni del personale ed altri soggetti	CPV: 66512100-3 CIG: 9057308701 Tassa Gare sul Lotto 5: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	8.000,00	40.000,00	44.000,00

6	Polizza danni a veicoli - Kasko	CPV: 66510000-8 CIG: 9057313B20 Tassa Gare sul Lotto 6: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	3.500,00	17.500,00	19.250,00
7	Polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi	CPV: 66514110-0 CIG: 9057316D99 Tassa Gare sul Lotto 7: € 20 (venti) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	39.000,00	195.000,00	214.500,00
			Totale annuo: 200.500,00	Totale quinquennio: 1.002.500,00	Totale base d'asta: 1.102.750,00

Il valore dell'appalto è stimato sulla base del premio da pagare, comprensivo di ogni forma di remunerazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. a) del D.Lgs 50/2016.

Durata del servizio: la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2027. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016), per un periodo massimo di sei mesi.

Ciascun rischio è regolato da apposito Capitolato speciale di polizza consistente nel relativo schema di polizza.

Il corrispettivo è da considerarsi “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 lett. dddd) D.Lgs 50/2016, secondo i Capitolati di Polizza allegati.

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti.

4. Finanziamento: Il finanziamento dei servizi è assicurato con fondi propri della stazione appaltante.

5. Ricezione delle offerte: le offerte, predisposte secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno essere presentate sulla Piattaforma START, a pena di esclusione entro e non oltre le **ore 13:00 del __ APRILE 2022**.

Seduta di apertura delle offerte: **__ APRILE 2022 ore 9:00** presso il Palazzo Comunale, Via Francesco Campana n. 18, Servizio Gare, in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare gli operatori economici concorrenti tramite il legale rappresentante. Sono autorizzati i rappresentanti dell’operatore economico o loro delegati.

6. Lingua in cui devono essere redatte le domande e le offerte: italiana.

7. Soggetti Ammessi e Requisiti di partecipazione:

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione, singole o associate, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara e relativi allegati.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.;
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3, 4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Requisiti di partecipazione: in fase di gara il concorrente è tenuto a dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):

- a) **requisiti di ordine generale:** assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) **requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016.**

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I concorrenti alle gare devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con

riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

c) **capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016**, da dimostrarsi mediante:

- dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2018 – 2019 – 2020, pari ad almeno Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00);
- per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi che, nel triennio 2018 – 2019 – 2020, sia pari ad almeno 30.000.000,00 (trentamilioni/00) complessivi.

La richiesta è effettuata ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016, in ragione della necessaria solidità economico-finanziaria dell'operatore economico, consentendo la partecipazione di compagnie assicurative in grado di sostenere i vari rischi oggetto di affidamento al fine di garantire una adeguata protezione del patrimonio comunale.

d) **capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016.**

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni, almeno n. 3 servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d'asta annua lorda del lotto cui si presenta offerta.

N.B. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali ed economico-finanziaria, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà allegare all'offerta gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

8. **Cauzione:** è obbligatorio deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto (ovvero il 2% dell'importo del lotto per il quale l'impresa concorre), secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016; il deposito definitivo è fissato nella misura del 10%.
9. **Subappalto:** non è ammesso subappalto.
10. **Altre informazioni:** si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di valutare - a suo insindacabile giudizio - di non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti.
11. **Soccorso istruttorio e Cause di Esclusione:** vedasi Disciplinare di gara.
12. **Il bando è composto altresì** dal Disciplinare di gara e dai modelli di offerta tecnica, documenti che sono allegati al Bando per formarne parte integrante e sostanziale. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Bando in ordine all'espletamento della procedura di gara ed i Capitolati speciali di Appalto prevalgono le norme del Bando. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, i modelli di offerta tecnica ed i Capitolati speciali d'appalto sono disponibili nella documentazione della gara.
13. **Gara Soggetta ad AVCPASS** per ciascuno dei lotti, per i quali è richiesta la produzione di apposito PASSOE. Si precisa che non è possibile acquisire un unico PASSOE per i sette Lotti della Gara d'appalto; l'operatore economico dovrà, pertanto, richiedere un PASSOE per ciascun lotto al quale intende partecipare, indicando il relativo codice CIG.
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.
14. **L'Amministrazione appaltante si avvale dell'assistenza e consulenza del broker AON SpA** (riferimenti Dott. Leopoldo Cervini, tel. 055/2035807, E-mail lepoldo.cervini@aon.it e Dott.ssa Stefania Macchiolo, tel. 055/2035738, E-mail stefania.macchiolo@aon.it), al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara con le seguenti Commissioni: **1%** dei premi imponibili del Ramo RCA, **7%** dei premi imponibili relativamente ai rami diversi dalla RCA. La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie. Al medesimo broker possono essere richieste informazioni di carattere tecnico.
15. **Organo responsabile delle eventuali procedure di ricorso** è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, Tel. 055/267301, Fax 055/293382, Pec fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it;
16. **Si ricorda che le spese di pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su n. 2 quotidiani nazionali su n. 2 quotidiani locali, da quantificarsi complessivamente in **€ 1.969,55 (millenovecentosessantanove/55)**

compresa la pubblicazione dell'esito della gara, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario (in quota parte, trattandosi di 7 lotti), entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, così come riportato dall'art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 che prevede come i costi di pubblicazione dei bandi di gara siano posti a carico degli aggiudicatari.

Formano parte integrante del presente Bando di gara:

- Disciplinare di gara;
- Capitolati relativi a:
 - a. polizza di assicurazione danni al patrimonio immobile e mobile - *all risks property* (lotto 1);
 - b. polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera r.c.t.o (lotto 2);
 - c. polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale e professionale dei tecnici della pubblica amministrazione (lotto 3);
 - d. polizza di assicurazione della tutela legale (lotto 4);
 - e. polizza di assicurazione infortuni del personale ed altri soggetti (lotto 5);
 - f. polizza di assicurazione incendio/furto/kasko veicoli di amministratori e dipendenti (lotto 6);
 - g. polizza di assicurazione relativa al libro matricola - responsabilità civile auto e assicurazione rischi diversi (lotto 7);
- Elenco automezzi comunali;
- Elenco immobili del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- Statistiche sinistri.

Colle di Val d'Elsa, li marzo 2022 .

Il Responsabile unico del procedimento
Avv. Luca Trapani

Stazione Appaltante

	Comune di Colle di Val D'Elsa
	Via F. Campana, 18
	53034 Colle di Val d'Elsa (SI)
	C.F./P.I 00134520527

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE

La Stazione Appaltante	L'Ente aggiudicatore della gara
Aggiudicatario	L'Operatore economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
Capitolato speciale (C.S.)	I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, cioè la polizza di assicurazione
Coassicurazione	Ai sensi dell'art. 1911 C.C. la ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
Coassicuratore	La Società presente nel riparto di coassicurazione
Società / Impresa	La compagnia di assicurazione
Codice	D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
Operatore economico	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara, cioè le compagnie di assicurazione
Delegataria	La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella ripartizione del rischio
Delegante	La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato speciale e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono agli Operatori Economici i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della documentazione amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l'appalto
Società Mandataria	Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società che assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
Società Mandante	Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società che si obbliga al compimento da parte del mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
Disciplinare di Gara	Il presente documento che fornisce agli Operatori Economici le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di Gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla Gara
Offerta Tecnica	L'accettazione o la proposta di varianti in merito ai contenuti dei Capitolati speciali, che ciascun Operatore economico presenta per partecipare alla Gara
Offerta Economica	Il premio netto che ciascun Operatore economico presenta per partecipare alla Gara
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri

	fiscali e tutte le imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione Appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale
Premio netto	Il costo globale del singolo servizio, esclusi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione Appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

1. CATEGORIA, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha indetto una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento delle coperture assicurative di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto è suddiviso in n. **7 lotti**, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. E' ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad alcuni oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di appalto.

L'Affidamento in oggetto è disposto con **determinazione a contrattare n. _____ del _____.01.2022**, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del Codice.

Detta procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica START, della quale si descrivono le modalità di registrazione ed utilizzo nel presente Bando/disciplinare.

2. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dei contratti è fissata in anni 5 (cinque), con effetto dalle ore 24 del 30.06.2022 e scadenza alle ore 24 del 30.06.2027.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare l'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di gara per l'individuazione di un nuovo operatore economico.

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, compresa l'eventuale proroga dei servizi è pari ad d'asta **€ 1.102.750,00 (un milione e centoduemilasettecentocinquanta/00)** suddiviso come segue:

Lotto N.	Descrizione Lotto	CPV CIG AVCPASS	Importo lordo annuale a base d'asta	Importo lordo a base d'asta per il periodo 30.06.2022-30.06.2027 (5 anni)	Importo lordo a base d'asta per il periodo complessivo compresa la proroga tecnica (5 anni e 6 mesi)
1	Polizza danni al patrimonio immobile e mobile - AR property	CPV: 66515100-4 CIG: 9057273A1E Tassa Gare sul Lotto 1: € 20 (venti) Gara soggetta AVCPASS-	50.000,00	250.000,00	275.000,00

		RICHIESTA PASSOE			
2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	CPV: 66516400-4 CIG: 9057296D18 Tassa Gare sul Lotto 2: € 35 (trentacinque) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	75.000,00	375.000,00	412.500,00
3	RC patrimoniale e professionale	CPV: 66516500-5 CIG: 9057300069 Tassa Gare sul Lotto 3: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	10.000,00	50.000,00	55.000,00
4	Spese Legali e Peritali	CPV: 66513100-0 CIG: 90573043B5 Tassa Gare sul Lotto 4: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	15.000,00	75.000,00	82.500,00
5	Polizza infortuni del personale ed altri soggetti	CPV: 66512100-3 CIG: 9057308701 Tassa Gare sul Lotto 5: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	8.000,00	40.000,00	44.000,00
6	Polizza danni accidentali a veicoli - Kasko	CPV: 66510000-8 CIG: 9057313B20 Tassa Gare sul Lotto 6: € 0 (zero) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	3.500,00	17.500,00	19.250,00
7	Polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi	CPV: 66514110-0 CIG: 9057316D99 Tassa Gare sul Lotto 7: € 20 (venti) Gara soggetta AVCPASS-RICHIESTA PASSOE	39.000,00	195.000,00	214.500,00
			Totale annuo: 200.500,00	Totale quinquennio: 1.002.500,00	Totale base d'asta: 1.102.750,00

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi Capitolati speciali. I servizi dovranno essere svolti in conformità al Bando di gara, al presente Disciplinare e ai Capitolati speciali.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

Ai sensi dell'art. 23, co. 16, del D.Lgs 50/2016 l'importo globale a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 5% del suddetto importo annuale.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione, singole o associate, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara e relativi allegati.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.;
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3, 4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

3.1. requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

3.2. requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016.

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I concorrenti alle gare devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

3.3. capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, da dimostrarsi mediante:

- dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2018 – 2019 – 2020, pari ad almeno Euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00);
- per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi che, nel triennio 2018 – 2019 – 2020, sia pari ad almeno 30.000.000,00 (trentamila/00) complessivi.

La richiesta è effettuata ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016, in ragione della necessaria solidità economico-finanziaria dell'operatore economico, consentendo la partecipazione di compagnie assicurative in grado di sostenere i vari rischi oggetto di affidamento al fine di garantire una adeguata protezione del patrimonio comunale.

3.4. capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016.

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni, almeno n. 3 servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d'asta annua lorda del lotto cui si presenta offerta.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/ associazione temporanea/ consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecniche e professionali: devono essere in capo alla Società Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'**avvalimento** alle condizioni di cui all'art. 89 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà allegare all'offerta gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice con le informazioni richieste, e mediante la compilazione della istanza di partecipazione. Nel caso in cui l'operatore economico preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuto a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante.

Il Comune di Colle Val d'Elsa provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti *ex lege*, a verificare le dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.

All'operatore economico aggiudicatario sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire in **via telematica secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare** entro il termine perentorio delle **ore 13:00 del giorno __.04.2022.**

Tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.

L'Offerta, **pena esclusione**, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto; offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità di aggiudicazione separata.

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:

Parametro	Punteggio Tecnico (massimo)
A) Offerta tecnica (accettazione del C.S. o varianti)	70 punti
B) Offerta economica (prezzo)	30 punti
TOTALE	100 punti

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex art. 95 comma 8 del Codice.

Il servizio assicurativo oggetto della presente procedura sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi ai parametri qualità e prezzo.

I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

A) - OFFERTA TECNICA - massimo 70 punti, così attribuiti:

Essendo consentite varianti tecniche al Capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

- nel caso di offerte con **accettazione integrale** delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all'impresa verranno attribuiti n. 0 (zero) punti (punteggio base);
- nel caso di **offerte integrative** e quindi con richiesta di applicazione di **varianti migliorative** alle condizioni di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante la somma dei punteggi attribuiti alle singole varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate.

Non sono ammesse varianti peggiorative.

Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate:

VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI

LOTTO N. 1 - Polizza danni al patrimonio immobile e mobile - ALL RISKS PROPERTY

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Art.1 Durata dell'assicurazione Elevare i termini di pagamento premio proroga tecnica da 60 a 90 gg	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Art.3 pagamenti per variazioni con incasso premio Per le variazioni con incasso premio si eleva il termine di pagamento da 60 fino a 90 gg	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	Limiti – scoperti -franchigie Spese di bonifica, decontaminazione ecc. Si modifica il limite di indennizzo come sotto riportato: 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	Limiti – scoperti -franchigie Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti Si modifica il limite di indennizzo come sotto riportato: 250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite 50.000 per spese ricerca guasto	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
5	Limiti – scoperti -franchigie Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti Si modifica il limite di indennizzo come sotto riportato: 50.000,00 per sinistro e 70.000,00 per periodo di assicurazione con il limite di 20.000 per Claims Preparation	☐ Punti + 10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
6	Limiti – scoperti -franchigie Allagamenti Si diminuisce la franchigia a € 3.000	☐ Punti + 10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
7	Limiti – scoperti -franchigie Grandine su fragili Si diminuisce la franchigia a € 500,00	☐ Punti + 10

LOTTO N. 2 - RCT/O

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
1	Franchigie Applicazione di una delle seguenti opzioni come Franchigia Frontale: - € 1.000,00 - € 1.500,00	☐ Punti +20 ☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
------------------------------------	---	---

2	Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali Introduzione della seguente garanzia: <i>La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti:</i> ☐ <i>Scoperto 20% con franchigia di € 20.000</i> <i>Massimo Risarcimento € 300.000,00</i>	☐ Punti +25
----------	---	---

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	ART. 32 PRECISAZIONI g) Responsabilità da incendio Elevare limite di indennizzo a € 1.500.000	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	ART. 32 PRECISAZIONI aa) Privacy Elevare limite di indennizzo a € 1.000.000	☐ Punti +15

LOTTO N. 3 - RC patrimoniale e professionale

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	SEZIONE I – DEFINIZIONI TERZI Eliminazione dell'esclusione, dal novero dei terzi, del legale rappresentante – inteso come persona fisica nella sua qualità di cittadino/utente – del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi. Nuova definizione di Terzi <i>Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso.</i>	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
------------------------------------	---	--

2	Franchigia Riduzione della franchigia a € 2.000,00	☐ Punti +20
---	--	---

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	Art. 3 – Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione La Compagnia accetta di elevare i termini di mora pagamento premio a 90 gg	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
4	Art. 43 – Gestione delle Vertenze di danno - responsabilità civile Eliminazione delle parole barrate (“ <i>fino a quando ne ha interesse</i> ”): <i>La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale.</i>	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
5	Art. 43 – Gestione delle Vertenze di danno davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato Esclusione dall'articolo dell'inciso “[...] fino a quando ne ha interesse”	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
6	ART. 44 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA Si richiede annullamento dei limiti di indennizzo per le seguenti garanzie: -PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PER ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. - PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE lett. b) e GARANZIA OPZIONALE Le presenti garanzie dovranno ritenersi comunque incluse all'interno del massimale di polizza	☐ Punti +10

LOTTO N. 4 - Spese legali e peritali

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	<u>Scheda di polizza data di ultrattività:</u> ☐ Fino al 30/11/2030 ☐ Fino al 30/11/2029	☐ Punti + 10 ☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Art.3 Pagamento del premio – decorrenza dell'Assicurazione Elevare tutti i termini di pagamento a 90 gg	☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	Art.25 Oggetto dell'Assicurazione -precisazione e delimitazioni della garanzia prestata Al punto g) oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari Elevare il limite massimo a € 1.000	☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	Art.26 Anticipi Indennizzi Si eleva il limite di indennizzo a € 10.000,00	☐ Punti + 10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
5	ART. 38 GARANZIA OPZIONALE 4 CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE Fermo restando quanto disposto l'articolo <i>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA</i> la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La Società nel limite del massimale pari a € 20.000,00 si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo	☐ Punti + 15

	stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività pari all'effetto della presente polizza. La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività pari al 30.06.2028, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.	
--	--	--

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
6	ART. 39 GARANZIA OPZIONALE 5 CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO A parziale deroga del punto f) dell'articolo <i>ESCLUSIONI</i> e fermo restando quanto disposto all'articolo <i>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</i> – <i>PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA</i> la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. La Società nel limite del massimale pari a € 20.000,00 si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività pari all'effetto della presente polizza.	☐ Punti + 15

	La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività 30.06.2028, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.	
--	--	--

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
7	ART. 40 GARANZIA OPZIONALE 6 OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Fermo restando quanto disposto all'articolo <i>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</i> – <i>PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTAT</i> la Società, nel limite del massimale paria a € 20.000,00 garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione a ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di pari all'effetto della presente polizza. La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di 30.06.2028, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.	□ Punti + 10

LOTTO N. 5 - INFORTUNI

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Art. 5 – Sez. 2 – Regolazione del premio La Compagnia accetta di elevare i termini di comunicazione dati variabili da parte del contraente da 90 a 120	□ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
------------------------------------	---	--

2	Art. 6 – Sez. 2 – Recesso in caso di sinistro La Compagnia rinuncia al recesso in caso di sinistro e lascia attiva la clausola solo per il contraente	☐ Punti +15
----------	---	---

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	Art.2 – Sez.3 – Rimborso spese Mediche L'Assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all'infortunio con il massimo di € 500	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
4	Art.2 – Sez.3 – Rimborso spese Mediche L'Assicurazione si intende estesa anche alle spese, conseguenti all'infortunio, per la sola prima protesi con il limite di indennizzo di € 2.000	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
5	Art.7 – Sez.3 – Rientro sanitario L'Assicurazione si intende estesa al rimborso fino al limite di € 2.000	☐ Punti +15

LOTTO N. 6 - danni accidentali a veicoli KASKO

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
1	Art. 4 – Sez. 2 – Durata del contratto La Compagnia accetta di elevare i termini di pagamento del premio ed eventuali appendici annuali da 60 a 90	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
2	Art. 5 – Sez. 2 – Regolazione Premio La Compagnia accetta di elevare i termini di pagamento delle differenze attive o passive da 60 a 90	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	Art. 2 Lett a) – Sez. 3 – Prestazioni aggiuntive Si eleva il limite di indennizzo per il soccorso stradale a € 750,00	☐ Punti +20

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
------------------------------------	---	---

4	Art. 2 Lett b) – Sez. 3 – Prestazioni aggiuntive Si eleva il limite di indennizzo per sostituzione vettura a € 750,00	☐ Punti +20
----------	---	---

LOTTO N. 7 - Libro matricola RC auto e rischi diversi

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Massimali Si elevano i massimali RCA come di seguito evidenziato: per Autobus e Scuolabus Massimale per sinistro €50.000.000 Massimale per danni alle persone €40.000.000 Massimale per danni a cose € 10.000.000 Per tutti gli altri veicoli Massimale per sinistro € 12.000.000 Massimale per danni alle persone €10.000.000 Massimale per danni a cose € 2.000.000	☐ Punti + 20

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Rischi accessori - Ricorso terzi da incendio Elevazione a € 800.000 della somma assicurata per interessi spese per sinistro	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	Rischi accessori - Rottura cristalli Elevare Limite di indennizzo a € 2.000	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	Rischi accessori: Soccorso stradale - traino e recupero del mezzo Elevare Limite di indennizzo a € 2.500,00	☐ Punti +5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
5	Rischi accessori: Spese di parcheggio e/o custodia Elevare Limite di indennizzo a € 2.500,00	☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
------------------------------------	--	--

6	Rischi accessori : Tutela Legale Elevare Limite di indennizzo a € 20.000,00	☐ Punti +20
---	---	---

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che, per ciascun lotto singolarmente considerato, avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto, relativamente al medesimo lotto, lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all'impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

B) - OFFERTA ECONOMICA - massimo 30 punti, così attribuiti:

Per quanto riguarda il CRITERIO B di valutazione di natura **quantitativa** “Prezzo – max 30 punti”, **il punteggio è determinato sulla base del ribasso indicato dal concorrente sull'importo dei servizi a base di gara.**

Il Punteggio Relativo al Prezzo sarà attribuito alle offerte tramite un'interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo, utilizzando la formula R_i/R_{max} .

In simboli:

$$Vai = R_i/R_{max}$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

R_i = valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

All'offerta R_{max} viene attribuito il coefficiente 1 e dunque il punteggio di 30 punti (1x30).

Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio derivante dall'operazione matematica $Vai \times 30$ punti.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

6. IDENTIFICAZIONE NELLA PIATTAFORMA START E REQUISITI INFORMATICI. PRESCRIZIONI, TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO VIRTUALE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La presente gara di appalto è gestita esclusivamente ed interamente tramite la piattaforma regionale START (Sistema Telematico Acquisiti della Regione Toscana). Non viene ammessa la trasmissione cartacea della documentazione di gara, ammettendo come unica modalità di trasmissione alla stazione appaltante dei documenti richiesti la piattaforma START. Ai fini del rispetto del principio di segretezza delle offerte, non è ammessa presentazione delle stesse tramite fax oppure posta elettronica, ancorché certificata.

Gli operatori economici interessati alla presente procedura dovranno identificarsi su tale piattaforma accedendo dal link di seguito riportato: <http://start.toscana.it>.

Ai fini dell'identificazione, gli operatori economici dovranno registrarsi on line. Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. La registrazione è completamente gratuita. Si rimanda integralmente alle istruzioni per gli operatori

economici disponibili sulla piattaforma elettronica di cui trattasi o accessibili contattando il Call Center del gestore del sistema telematico al numero (+39) 0810084010 e/o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

I legali rappresentanti o titolari o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo riconosciuto nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA secondo quanto previsto nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ex DPCM 30.03.2009.

Tutta la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore (o da soggetto che può legittimamente operare in tal senso) dell'operatore economico concorrente (anche in caso di partecipazione con una delle forme plurisoggettive).

Le dichiarazioni, la documentazione prodotta e presentata, compresa l'offerta economica, verranno considerate dalla stazione appaltante come carenti di sottoscrizione valida, nel caso in cui non siano sottoscritte digitalmente come invece richiesto o siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico sopra indicato.

Le imprese dovranno presentare - unicamente attraverso l'inserimento nel sistema telematico di cui trattasi - tutta la documentazione richiesta accedendo agli spazi dedicati alla presentazione dei documenti e dell'offerta economica sulla piattaforma telematica, compilando i forms on line di domanda e schede e provvedendo a inserire tutta la documentazione richiesta negli appositi spazi previsti (si rimanda integralmente alle istruzioni di utilizzo della piattaforma START utili per gli operatori economici concorrenti).

L'invio elettronico su START del plico di gara è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti del sistema, problemi informatici o simili, il plico virtuale contenente la documentazione di gara richiesta, pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza. In nessun caso saranno presi in considerazione plichi presentati oltre l'orario e la data di scadenza, considerata perentoria.

Non saranno ammesse offerte parziali o presentate in modo incompleto, condizionato rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara e dal presente disciplinare.

Con l'avvenuta partecipazione l'Operatore Economico accetta pienamente tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando/Disciplinare e dal Capitolato speciale d'appalto per l'espletamento dei servizi.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.

Non saranno ammesse offerte parziali.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo 4, la seguente documentazione:

“A - Documentazione Amministrativa”

“B - Offerta Tecnica”

“C - Offerta Economica”

Nella busta A e nella busta B non sono ammesse indicazioni dalle quali si possa evincere elementi relativi all'offerta economica, **pena l'esclusione dalla gara.**

7.A CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella documentazione amministrativa dovranno essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:

A1) Domanda di partecipazione, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

La "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni:

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 co. 5 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **compilare** i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- **scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda e scheda*" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale";
- **firmare digitalmente** il documento "*domanda e scheda*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento "*domanda e scheda*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016**.

L'operatore economico, **in relazione ad eventuali soggetti cessati** che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016, e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva", idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

L'operatore economico, **in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche** di cui all'art. 80 comma 3 al momento della presentazione dell'offerta e indicati nel Form on-line (fatta eccezione per gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 50/2016 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:

1. singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, nella quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto dichiarante;

oppure

2. a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, nella quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.

N.B. Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

N.B. L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

A2) DGUE: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione di tale modello, previsto ex art. 85 D.Lgs 50/2016.

La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali (artt. 80 e 83 comma 1 D.Lgs 50/2016).

Il modello facsimile in questione contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione dagli atti di gara.

Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (o ausiliario, consorziato, etc.) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

A3) PassOE - Pass dell'Operatore economico, da generare sulla piattaforma AVCPass per ciascun lotto, al quale intende partecipare: l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG del lotto; il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

E' necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCPass (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi> alla voce "AVCPass operatore economico") seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i

quale/i l'Operatore economico intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante.

A4) GARANZIA PROVVISORIA, ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o delle misure ridotte di cui al comma 7 dell'art. citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli previsti in tale articolo) da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell'art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell'articolo in questione.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e l'operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

A pena di esclusione l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 del Codice.

NB: In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen., 04.10.2005, n. 8).

A5) Certificazioni ISO/EMAS (in originale o copia conforme all'originale) ai fini della riduzione della cauzione provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016:

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

A6) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L. 23.12.2005 n. 266 e ss.mm.ii. da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Deliberazione A.N.AC. 29.12.2020 con le modalità disponibili sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta (CIG da indicare nel pagamento: lotto I CIG 9057273A1E; lotto II CIG 9057296D18; lotto VII CIG 9057316D99).

A7) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO da euro 16,00

I concorrenti dovranno inserire nell'apposito spazio "*Attestazione di pagamento imposta di bollo*" previsto nella procedura START:

- il **MODELLO DI PAGAMENTO F23** (Codice Tributo = 456T) sotto forma di file digitale o di scansione del documento cartaceo, con specifica indicazione nel modello:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: Denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Colle di Val d'Elsa, Via F. Campana n. 18, cap 53034, C.F. 00134520527);
- del codice ufficio o ente (campo 6: Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE COLLE DI VAL D'ELSA)

oppure

- la **DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO** mediante applicazione della marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante gli estremi della gara, provvedendo alla scansione in formato pdf ed allegando nell'apposito campo su START tale documentazione, firmata digitalmente. In ogni caso l'originale dovrà essere conservato dall'offerente.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A8) Codice Etico, copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Codice ETICO approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 23.05.2017. La mancata allegazione del Codice Etico sottoscritto dal concorrente comporta esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso istruttorio).

In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del Codice.

7.B CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA
--

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'**Allegato - Modello di offerta tecnica**.

Per ciascun lotto di riferimento a cui gli operatori economici intendano partecipare, l'offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:

- dichiarando l'accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel Capitolato speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;

oppure

- proponendo un'offerta tecnica integrativa, con richiesta di applicazione di varianti MIGLIORATIVE come previsto nel modulo di offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc.) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/etc.

7.C CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica consiste nella indicazione della percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta per ciascun lotto.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta per ciascun lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma START nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc.) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/etc.

L'offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione richiesta in gara nonché le relative offerte (tecnica ed economica) dovranno essere rese dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusivamente tramite la piattaforma informatica START; non saranno accettate e quindi ammesse documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle previste nel bando di gara e nel presente disciplinare.

N.B. Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, non trattandosi di servizi di natura intellettuale, come specificato dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali (TAR Lazio n. 11717/2018 e Consiglio di Stato n. 4806/2020), all'interno del Modello dell'offerta economica l'operatore dovrà indicare, **a pena di esclusione**: la stima dei costi del personale nell'esecuzione del servizio e la stima degli oneri propri per la sicurezza afferenti l'operatore economico, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione dell'offerta tecnica e di quella economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si specifica comunque che la stazione appaltante valuterà eventuali carenze nella documentazione secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 16/2014:

- a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 D.Lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
- b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si terrà altresì conto della delle Linee Guida A.N.A.C n. 1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016) e della Determinazione ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il termine perentorio per la presentazione della documentazione di gara e delle offerte è fissato, a pena di non ammissione, alle **ore 13:00 del giorno aprile 2022**.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del comma 2 e la cui nomina avverrà solo dopo la data di scadenza del termine sopra indicato, fissato per la presentazione delle offerte, in osservanza di quanto contenuto al comma 12 del D.Lgs. di cui trattasi.

La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il **giorno aprile 2022** con inizio delle operazioni dalle **ore 9:00** presso il Palazzo Comunale, collocato in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Francesco Campana n. 18.

9.1 Prima Fase

Apposito Seggio di gara, presieduto dal RUP, procederà all'apertura dei plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa richiesta ed alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Terminata la fase di ammissione, il Seggio di gara procederà, all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione di cui trattasi.

Dopodiché, in una o più sedute riservate, la nominata Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri descritti nel presente disciplinare di gara.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del Soccorso Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:

- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

9.2 Seconda Fase

Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione relativa all'OFFERTA TECNICA al fine di attribuire il

punteggio secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche.

9.3 Terza Fase

La commissione giudicatrice, in apposita seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno due giorni di anticipo, procederà:

- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche e ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma;
- all'apertura delle OFFERTE ECONOMICHE, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l'attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate dal presente Disciplinare.

La piattaforma telematica START genererà automaticamente i punteggi per ciascun concorrente a seguito della valutazione delle offerte economiche, individuando in automatico l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi l'operatore economico migliore offerente.

La Commissione procede di seguito effettuando una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, procedendo eventualmente alla proposta di aggiudicazione della gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (dunque anche la prima migliore offerta).

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dalla Commissione Giudicatrice la proposta di aggiudicazione) **prima dell'aggiudicazione si procederà, relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016.**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via non efficace. Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell'art 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs 50/2016, sull'aggiudicatario di ciascun lotto.

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione di tutti o solo alcuni lotti se alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto di appalto. Per ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, del Codice). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei Capitolati speciali, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del Codice. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

10. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d'appalto sarà stipulato tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e gli operatori economici aggiudicatari.

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 103 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari *ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.* L'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
4. autocertificazione della documentazione antimafia *ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.*

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l'Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, gli operatori che risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara, in maniera proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati aggiudicatari.

L'importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari (pari ad € 1.969,55) dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati.

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4.

La sottoscrizione delle polizze è subordinata all'espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l'aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto all'incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell'affidamento, certificazione relativa alla regolarità contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei Capitolati speciali di appalto di ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05.10.2010 n. 207 (limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia.

11. LOTTO Libro Matricola RC auto e rischi diversi

Il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al Capitolato speciale d'oneri per il lotto 7 è aggiornato al 14.03.2022.

Pertanto l'Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione al 14.03.2022.

Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 30.06.2022 delle predette eventuali variazioni.

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara (incluse le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice), avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica dalla piattaforma START alla casella di posta elettronica certificata del concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione

recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della **Società Aon S.p.A.** (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di Firenze, tel. 055 2035731 – fax 055 2035813, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/2005 ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall'art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l'Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

13. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 del Codice e cioè: mediante sottoscrizione delle polizze assicurative.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato tramite il sistema la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito nel bando di gara, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia inserito elementi riconducibili all'offerta tecnica all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 3;
- in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 8;
- presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria (è ammesso comunque soccorso istruttorio in caso di cauzione di importo inferiore a quanto richiesto), e/o dell'impegno a rilasciare

garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che l'OFFERTA TECNICA di cui all'art. 7.B in riferimento alla scheda di offerta tecnica ivi prevista:

- manchi;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, già costituiti;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui all'art. 7.C:

- manchi;
- non contenga l'indicazione del *ribasso* % e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 59 comma 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, già costituiti.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica:

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

15. AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta,

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito Regolamento) e della normativa privacy nazionale per quanto applicabile, sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati dagli operatori economici, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con il Comune di Colle di Val d'Elsa, sia nell'ambito della procedura di selezione che durante l'esecuzione del contratto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa , tel. 0577 912111- fax 0577 920270

- E-mail: gare@comune.collevaldelsa.it;

- Pec: comune.collevaldelsa@postecert.it nella persona del legale rappresentante.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Con determinazione del Segretario Generale n. 232 del 08.04.2020 è stata nominato Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali del Comune di Colle di Val d'Elsa, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, art. 28, la Società LDP Progetti GIS, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Gentili.

La nomina di RPD è stata comunicata al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, art. 28, con determinazione del Segretario Generale n. 232 del 08.04.2020 è stata nominato Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali del Comune di Colle di Val d'Elsa, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, art. 28, la Società LDP Progetti GIS, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Gentili

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti sono trattati dal Comune per esigenze collegate alla gestione dei fornitori e dei contratti con gli stessi, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi

all'esercizio di pubblici poteri, per l'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, e per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali.

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali non verranno diffusi dal Comune a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l'Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di tendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3, D.Lgs 50/2016).

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: gare@comune.collevaldelsa.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali che ha sede a Roma in Piazza Venezia n. 11 (tel. 06/69677.3785, Email protocollo@gpdp.it, Pec protocollo@pec.gpdp.it) o alternativamente mediante ricorso all'Autorità giudiziaria.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta, nei casi previsti, l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell'Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Allegati:

A. Modelli Offerta tecnica;

Colle di Val d'Elsa, li **marzo 2022**

Il Responsabile del procedimento
Avv. Luca Trapani

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Comune di Colle di Val d'Elsa

ALLEGATO A/1 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 1) ALL RISK PROPERTY

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO ALL RISK PROPERTY CON LE SEGUENTI MODALITA'
(barrare l'opzione interessata)

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Art.1 Durata dell'assicurazione Elevare i termini di pagamento premio proroga tecnica da 60 a 90 gg	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Art.3 pagamenti per variazioni con incasso premio Per le variazioni con incasso premio si eleva il termine di pagamento da 60 fino a 90 gg	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	Limiti – scoperti -franchigie Spese di bonifica, decontaminazione ecc. Si modifica il limite di indennizzo come sotto riportato : 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	Limiti – scoperti -franchigie Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti Si modifica il limite di indennizzo come sotto riportato: 250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite 50.000 per spese ricerca guasto	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
5	Limiti – scoperti -franchigie Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti Si modifica il limite di indennizzo come sotto riportato: 50.000,00 per sinistro e 70.000,00 per periodo di assicurazione con il limite di 20.000 per Claims Preparation	☐ Punti + 10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
6	Limiti – scoperti -franchigie Allagamenti Si diminuisce la franchigia a € 3.000	☐ Punti + 10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
7	Limiti – scoperti -franchigie Grandine su fragili Si diminuisce la franchigia a € 500,00	☐ Punti + 10

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
Comune di Colle di Val d'Elsa**

ALLEGATO A/2 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 2) RCT/O

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

***PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO RCTO CON LE SEGUENTI MODALITA'
(barrare l'opzione interessata)***

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Franchigie Applicazione di una delle seguenti opzioni come Franchigia Frontale: - € 1.000,00 - € 1.500,00	☐ Punti +20 ☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
2	Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali Introduzione della seguente garanzia: <i>La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti:</i> ☐ <i>Scoperto 20% con franchigia di € 20.000</i> <i>Massimo Risarcimento € 300.000,00</i>	☐ Punti +25

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	ART. 32 PRECISAZIONI g) Responsabilità da incendio Elevare limite di indennizzo a € 1.500.000	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
4	ART. 32 PRECISAZIONI aa) Privacy Elevare limite di indennizzo a € 1.000.000	☐ Punti +15

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Comune di Colle di Val d'Elsa

ALLEGATO A/3 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 3) RC PATRIMONIALE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 5. Società | quota | Delegataria |
| 6. Società | quota | Coassicuratrice |
| 7. Società | quota | |
| 8. Etc.... | | |

PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO RC PATRIMONIALE CON LE SEGUENTI MODALITA'
(barrare l'opzione interessata)

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	SEZIONE I – DEFINIZIONI TERZI Eliminazione dell'esclusione, dal novero dei terzi, del legale rappresentante – inteso come persona fisica nella sua qualità di cittadino/utente – del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi. Nuova definizione di Terzi <i>Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso.</i>	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Franchigia Riduzione della franchigia a € 2.000,00	☐ Punti +20

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	Art. 3 – Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione La Compagnia accetta di elevare i termini di mora pagamento premio a 90 gg	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	Art. 43 – Gestione delle Vertenze di danno - responsabilità civile Eliminazione delle parole barrate (" <i>fino a quando ne ha interesse</i> "): <i>La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale.</i>	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
5	Art. 43 – Gestione delle Vertenze di danno davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato Esclusione dall’articolo dell’inciso “[...] fino a quando ne ha interesse”	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
6	ART. 44 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA Si richiede annullamento dei limiti di indennizzo per le seguenti garanzie: -PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PER ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. - PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lett. b) e GARANZIA OPZIONALE Le presenti garanzie dovranno ritenersi comunque incluse all’interno del massimale di polizza	☐ Punti +10

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Comune di Colle di Val d'Elsa

ALLEGATO A/4 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 4) TUTELA LEGALE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|
| 9. Società | quota | Delegataria |
| 10. Società | quota | Coassicuratrice |
| 11. Società | quota | |
| 12. Etc.... | | |

PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO TUTELA LEGALE CON LE SEGUENTI MODALITA'
(barrare l'opzione interessata)

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Scheda di polizza data di ultrattività: ☐ Fino al 30/11/2030 ☐ Fino al 30/11/2029	☐ Punti + 10 ☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Art.3 Pagamento del premio – decorrenza dell'Assicurazione Elevare tutti i termini di pagamento a 90 gg	☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
3	Art.25 Oggetto dell'Assicurazione -precisazione e delimitazioni della garanzia prestata Al punto g) oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari Elevare il limite massimo a € 1.000	☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
4	Art.26 Anticipi Indennizzi Si eleva il limite di indennizzo a € 10.000,00	☐ Punti + 10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
5	ART. 38 GARANZIA OPZIONALE 4 CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE Fermo restando quanto disposto l'articolo <i>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA</i> la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La Società nel limite del massimale pari a € 20.000,00 si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività pari all'effetto della presente polizza. La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività pari al 30.06.2028, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.	☐ Punti + 15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
6	ART. 39 GARANZIA OPZIONALE 5 CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO A parziale deroga del punto f) dell'articolo <i>ESCLUSIONI</i> e fermo restando quanto disposto all'articolo <i>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA</i> la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. La Società nel limite del massimale pari a € 20.000,00 si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività pari all'effetto della presente polizza. La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività 30.06.2028, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.	☐ Punti + 15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
7	ART. 40 GARANZIA OPZIONALE 6 OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Fermo restando quanto disposto all'articolo <i>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA</i> la Società, nel limite del massimale paria a € 20.000,00 garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione a ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di pari all'effetto della presente polizza. La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di 30.06.2028, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.	☐ Punti + 10

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Comune di Colle di Val d'Elsa

ALLEGATO A/5 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 5) INFORTUNI

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

13. Società	quota	Delegataria
14. Società	quota	Coassicuratrice
15. Società	quota	
16. Etc....		

PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO INFORTUNI CON LE SEGUENTI MODALITA'
(barrare l'opzione interessata)

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Art. 5 – Sez. 2 – Regolazione del premio La Compagnia accetta di elevare i termini di comunicazione dati variabili da parte del contraente da 90 a 120	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
2	Art. 6 - Sez. 2 – Recesso in caso di sinistro La Compagnia rinuncia al recesso in caso di sinistro e lascia attiva la clausola solo per il contraente	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	Art.2 – Sez.3 – Rimborso spese Mediche L'Assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all'infortunio con il massimo di € 500	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
4	Art.2 – Sez.3 – Rimborso spese Mediche L'Assicurazione si intende estesa anche alle spese, conseguenti all'infortunio, per la sola prima protesi con il limite di indennizzo di € 2.000	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
5	Art.7 – Sez.3 – Rientro sanitario L'Assicurazione si intende estesa al rimborso fino al limite di € 2.000	☐ Punti +15

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Comune di Colle di Val d'Elsa

ALLEGATO A/6 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 6) KASKO

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

17. Società	quota	Delegataria
18. Società	quota	Coassicuratrice
19. Società	quota	
20. Etc....		

PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO KASKO CON LE SEGUENTI MODALITA'
(barrare l'opzione interessata)

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Art. 4 – Sez. 2 - Durata del contratto La Compagnia accetta di elevare i termini di pagamento del premio ed eventuali appendici annuali da 60 a 90	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
2	Art. 5 – Sez. 2 – Regolazione Premio La Compagnia accetta di elevare i termini di pagamento delle differenze attive o passive da 60 a 90	☐ Punti +15

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	Art. 2 Lett a) – Sez. 3 – Prestazioni aggiuntive Si eleva il limite di indennizzo per il soccorso stradale a € 750,00	☐ Punti +20

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
4	Art. 2 Lett b) – Sez. 3 – Prestazioni aggiuntive Si eleva il limite di indennizzo per sostituzione vettura a € 750,00	☐ Punti +20

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Comune di Colle di Val d'Elsa

ALLEGATO A/7 – MODELLO DI OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – LOTTO 7) RESPONSABILITA' CIVILE AUTO – LIBRO MATRICOLA

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la
carica avia.....
n. in qualità didella Società Assicuratrice
..... con sede in c.a.p.
.....via n. telefono n. telefax n.
..... Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

21. Società	quota%	Delegataria
22. Società	quota%	Coassicuratrice
23. Società	quota%	
24. Etc....		

**PRESENTA OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA CON LE
SEGUENTI MODALITA'**
(barrare l'opzione interessata)

Presenta offerta con le seguenti modalità:

dichiara di non presentare varianti al capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	Punteggi relativi a ciascuna variante
1	Massimali Si elevano i massimali RCA come di seguito evidenziato: per Autobus e Scuolabus Massimale per sinistro €50.000.000 Massimale per danni alle persone €40.000.000 Massimale per danni a cose € 10.000.000 Per tutti gli altri veicoli Massimale per sinistro € 12.000.000 Massimale per danni alle persone €10.000.000 Massimale per danni a cose € 2.000.000	☐ Punti + 20

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
2	Rischi accessori - Ricorso terzi da incendio Elevazione a € 800.000 della somma assicurata per interessi spese per sinistro	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
3	Rischi accessori - Rottura cristalli Elevare Limite di indennizzo a € 2.000	☐ Punti +10

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
4	Rischi accessori : Soccorso stradale - traino e recupero del mezzo Elevare Limite di indennizzo a € 2.500,00	☐ Punti +5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
5	Rischi accessori : Spese di parcheggio e/o custodia Elevare Limite di indennizzo a € 2.500,00	☐ Punti + 5

Variante (n. progress.)	Tipologia di variante migliorativa (barrare la casella in caso di accettazione)	<i>Punteggi relativi a ciascuna variante</i>
6	Rischi accessori : Tutela Legale Elevare Limite di indennizzo a € 20.000,00	☐ Punti +20

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

ALL RISKS PROPERTY

La presente Polizza è stipulata tra

Comune di Colle di Val D'Elsa
Via F. Campana,18
53034 – Colle Val D'Elsa (SI)
C.F./P.I: 00134520527

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.06.2022
Alle ore 24.00 del :	30.06.2027

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24.00 di ogni:	31/12 - 30/06
--------------------------------	----------------------

SOMMARIO

DEFINIZIONI [DEF]	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	10
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	10
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta	10
Art.2 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	10
Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio	10
Art.4 Gestione della Polizza	10
Art.5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	11
Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio Buona fede - Diminuzione ed aggravamento del Rischio	11
Art.7 Interpretazione della Polizza	11
Art.8 Assicurazione presso diversi Assicuratori	11
Art.9 Ispezione dei beni assicurati	12
Art.10 Limite massimo d'indennizzo	12
Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza – Assicurazione per conto di chi spetta	12
Art.12 Oneri fiscali	12
Art.13 Foro competente	12
Art.14 Rinvio alle norme di legge	12
Art.15 Trattamento dei dati	12
Art.16 Tracciabilità dei pagamenti	12
Art.17 Coassicurazione e Delega	12
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	13
Art.18 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro	13
Art.19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite	13
Art.20 Mandato dei periti – Operazioni peritali	13
Art.21 Liquidazione per partite separate	14
Art.22 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno	14
Art.23 Differenziale storico artistico	15
Art.24 Determinazione del Danno per i Valori e Oggetti d'arte	15
Art.24-bis Valore assicurabile e Determinazione dell'ammontare del danno per i Beni Elettronici	16
Art.25 Determinazione del danno per i supporti dati - ricostruzione dati	17
Art.26 Assicurazione parziale	17
Art.27 Pagamento dell'Indennizzo ed anticipi	17
Art.28 Rinuncia al diritto di surroga	17
Art.29 Recesso in caso di Sinistro	17

Art.30 Rendicontazione sinistri.....	18
Rischi Indennizzabili e spese rimborsabili	18
Art.31 Oggetto dell'Assicurazione All Risks.....	18
Art.32 Guasti	18
Art.33 Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro	18
Art.34 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	19
Art.35 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - liquidi condotti	19
Art.36 Costi per il collaudo	19
Art.37 Spese per onorari ingegneri architetti consulenti	19
Art.38 Oneri di urbanizzazione e ricostruzione	19
Art.39 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI.....	20
Art.40 Danni subiti da Oggetti d’Arte	20
Art.41 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	20
Art.42 Supporti Dati e ricostruzione Dati.....	20
Art.43 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi)	20
Art.44 Maggiori costi e Perdita pigioni	21
Art.45 Danni a veicoli iscritti al P.R.A.....	21
Art.46 Furto, Rapina, Estorsione e Scippo	21
Esclusioni [E]	23
Delimitazioni e Detrazioni [DD].....	25
Art.47 Terremoto	25
Art.48 Inondazioni Alluvioni Allagamenti.....	25
Art.49 Eventi atmosferici	25
Art.50 Grandine (su fragili)	25
Art.51 Sovraccarico neve e/o ghiaccio.....	25
Art.52 Gelo e Ghiaccio	26
Art.53 Eventi socio politici	26
Art.54 Terrorismo Sabotaggio.....	26
Art.55 Collasso Strutturale.....	26
Art.56 Fenomeno Elettrico	26
Art.57 Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata	26
Condizioni Particolari [CP].....	27
Art.58 Operatività dell’Assicurazione	27
Art.59 Deroga all’ assicurazione parziale	27
Art.60 Precisazione Beni Elettronici e Beni Elettronici ad Impiego Mobile	27
Art.61 Precisazione Occupazione Non Militare	27
Art.62 Precisazione Beni Immobili vuoti ed inoccupati	27

Art.63 Precisazione discariche,smaltimento rifiuti ed inceneritore ed energy	27
Si precisa che i beni immobili e beni mobili di discariche,inceneritori, trattamento rifiuti e generazione di energia elettrica, nonché beni mobili rientranti nella definizione di “rifiuto” e qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 devono intendersi esclusi dalla presente polizza.	
Art.64 Precisazione lastre di vetro e di cristallo	28
Attività, Caratteristiche del rischio e somme assicurate	28
Art.65 Attività e caratteristiche del rischio.....	28
Art.66 Somme assicurate e Conteggio del Premio	28
Art.67 clausole di aggiornamento delle Somme Assicurate	28
Art.68 compensazione fra la partita 1 - beni immobili e la partita 1A - beni immobili di particolare valore storico artistico	29
Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]	29

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società/Assicuratore	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Somma Assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

Primo Rischio Assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Beni Assicurati o Cose Assicurate	Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Beni Immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.
Beni Mobili	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori,

	Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.
Locali	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un Bene Immobile
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Fenomeno Elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
Inondazione ed Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Allagamento	L'accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Beni Elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature elettromedicali e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le

	istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Beni Elettronici ad impiego Mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmettenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Supporti Dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di Beni Immobili e parchimetri o similari all'esterno di Beni Immobili.
Rapina	sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
Estorsione	l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Furto	Il reato come definito dall'articolo 624 del C.P.

Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Oggetti od Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

La presente Polizza ha durata dalle **ore 24.00 del 30/06/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2027**; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto **entro 60** (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso in caso di sinistro di cui alla successiva clausola.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. *"Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione"*, restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art.4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n. 05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 7% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto Assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul Premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il Premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di Premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di Premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell'Assicurato, dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.

Art.9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Art.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.13 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005.

Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 9057273A1E.

Qualora la Società non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C;
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

Art.19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico;
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal

prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia *Furto, Rapina, Estorsione e Scippo* di cui ai *Rischi Indennizzabili e Spese Rimborsabili*.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da *"Maggiori costi e Perdita di pigione"*, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art.23 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all'Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

ART.24 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli Oggetti d'Arte

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art.24 BIS VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro o di un Bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B) 1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

Art.25 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art.26 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro (art. 1907 c.c.).

Art.27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.500.000,00 (un milione e mezzo) qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che li Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile e con la massima sollecitudine.

Art.28 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.29 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non

corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art.30 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI

Art.31 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

PRECISAZIONI:

Art.32 GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art.33 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.-e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].

Art.34 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Relativamente alla bonifica di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.-e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].

Art.35 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.36 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.37 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom....) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Claims Preparation - La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione del relativo sottolimito indicato alla tabella [LSF].

Art.38 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.39 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art.40 DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE

La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d'Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. “*Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d'Arte*”, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art.41 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola “*Assicurazione parziale*”.

Art.42 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Supporti Dati e ai Dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.

Fermo quanto previsto al precedente Art. “*Determinazione del danno per i Supporti Dati*”, la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola “*Assicurazione parziale*”.

Art.43 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola “*Assicurazione parziale*”.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art.44 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "*assicurazione parziale*", dall'articolo 1907 del Codice Civile dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF].

Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Art.45 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione Quattroruote. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "*Assicurazione parziale*". L'assicurazione viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio dei mezzi danneggiati.

Art.46 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da **Furto** la Società risponde:

A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei Locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1; In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] (furto senza scasso).

A.3) del furto commesso da dipendenti e/o amministratori del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell'Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]

B) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

C) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

D) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, derivanti da-furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];

E) Relativamente ai danni direttamente verificatisi in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Furto con destrezza resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera D).

La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di Valori e Preziosi, che sono:

- ovunque riposti,
- contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,

la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che il predetto limite di indennizzo e altri eventuali limiti di indennizzi si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente/Assicurato ed alla relativa accettazione da parte della Società. Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo *Pagamenti per variazioni con incasso premio* dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

ESCLUSIONI [E]

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

A1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- trasporto di Beni Assicurati al di fuori di Beni Immobili, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elettromedicali ad Impiego Mobile;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili, salvo quanto previsto dall'art. spese di demolizione e sgombero e all'art. Oneri di Urbanizzazione
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita frode infedeltà dei dipendenti e/o amministratori e saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

B2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari relativamente ai Beni Elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola "Collasso Strutturale";
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;

- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione e, se attivata, dalla Precisazione Guasti Macchine;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata, per quelli derivanti da Fenomeno elettrico e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso dei Beni Assicurati;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo;
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. Download di file/programmi da porta elettronica);

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D) Sono esclusi dall'assicurazione

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente; qualora invece venga specificato il limite di indennizzo, sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] fermo restando l'esclusione della garanzia furto per detta tipologia di bene. Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i Beni Mobili situati all'interno degli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, i Beni Mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti; sono invece compresi serbatoi, macchinari ed impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
- tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 10.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza dei fabbricati;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'art. spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno;
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di Beni Immobili adibiti allo svolgimento delle attività o ad abitazione, incustoditi;

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF]. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art.47 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.48 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.49 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.50 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

Art.51 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.52 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.53 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Imbrattamento Muri la Società indennizzerà tali danni fino al limite massimo indicato nello specifico limite previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.54 TERRORISMO SABOTAGGIO

la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.55 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.56 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art.57 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art.58 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Art.59 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 c.c.

Art.60 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

In caso di furto, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione un importo maggiore di quanto previsto nella Tabella [LSF]; in questo caso è operante la relativa franchigia.

Art.61 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai Beni Assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art.62 PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI ED INOCCUPATI

Limitatamente ai Beni Immobili in stato di abbandono per un periodo superiore a 12 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei.

Art.63 PRECISAZIONE DISCARICHE, SMALTIMENTO RIFIUTI ED INCENERITORE ED ENERGY

Si precisa che i beni immobili e beni mobili di discariche, inceneritori, trattamento rifiuti e generazione di energia elettrica, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" e qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 devono intendersi esclusi dalla presente polizza.

Art.64 PRECISAZIONE LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO

A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, di lastre di vetro, cristallo e specchi pertinenti ai fabbricati assicurati, installati e situati sia all'interno che all'esterno degli stessi, quali pareti, vetrate, pannelli, verande, ma comunque non facenti parte della struttura portante del fabbricato stesso. Sono comprese le rotture verificatesi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Si intendono compresi anche i danni subiti da Beni Immobili costituiti da facciate continue in vetro e/o facciate strutturali vetrate.

ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

Art.65 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art.66 SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio annuo Lordo
1	Beni Immobili	€ 79.438.635,73*	... ‰	€
1a	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico	€ 40.329.743,82	... ‰	€
2	Beni Mobili (Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati) –	€ 8.500.000,00 di cui € 500.000,00 per apparecchiature elettroniche	... ‰	€
Somme assicurate a primo rischio assoluto per le garanzie: <i>(partite da inserire solo per somme eccedenti il limite di indennizzo previsto alla tabella [LSF])</i>				
4	Furto, rapina ed estorsione	€,00	... ‰	€
5	Altre eventuali Partite	€,00	... ‰	€ ...
Totale Premio annuo lordo				€ ...

* di cui € 1.000.000,00 relativo al valore del fabbricato della Biblioteca Comunale

Art.67 CLAUSOLE DI AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore complessivo di tali Beni non ecceda **€ 5.000.000,00 (od altro diverso importo)**. In questo caso il limite d'indennizzo per le garanzie terremoto, inondazioni e alluvioni viene stabilito in euro 1.000.000,00 ferme restando le applicazioni delle franchigie e degli scoperti di cui alla tabella [LSF].

Qualora il valore dei Beni di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 120 (centoventi) giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni del

Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza. La copertura sarà operativa dal giorno dal giorno in cui il Contraente è entrato in possesso del Bene.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i Beni oggetto di alienazione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

Art.68 COMPENSAZIONE FRA LA PARTITA 1 - BENI IMMOBILI E LA PARTITA 1A - BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO ARTISTICO

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora il valore assicurato delle partite Beni Immobili e Beni Immobili di particolare valore storico e artistico, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito nelle predette CGA predetti articoli, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in Euro.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)
Per periodo di assicurazione	=	=	50.000.000
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato		500 per sinistro	
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc.	Nessuno	Nessuna	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di € 50.000 per sinistro e € 100.000 per anno per rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc.	Nessuno	Nessuna	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti	Nessuno	Frontale	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite 50.000 per spese ricerca guasto
Costi per il collaudo	Nessuno	Frontale	50.000 per sinistro

Oneri di urbanizzazione	Nessuno	Frontale	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	Nessuno	Frontale	25.000,00 per sinistro e 50.000,00 per periodo di assicurazione con il limite di 20.000 per Claims Preparation
Spese per Onorari Periti e Consulenti,	Nessuno	Nessuna	25.000,00 per sinistro e € 50.000 per periodo di assicurazione
Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Lastre di vetro e cristallo	Nessuno	Frontale	2.500,00 per lastra € 30.000 per sinistro ed anno
Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi	Nessuno	Frontale	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi – Perdita pigioni	Nessuno	Frontale	150.000 per sinistro e per periodo di assic., con limite 50.000 per perdita pigioni
Differenziale Storico-Artistico	Nessuno	Frontale	1.500.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza
Differenziale NTC (antisism. e sovracc. neve)	Nessuno	Frontale	250.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza
Oggetti d'Arte	Nessuno	frontale	Da 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Preziosi	Nessuno	frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Arredo Urbano	5%	Frontale o trattabile in presenza di frg frontale elevata	Da 40.000,00 in su (in ragione della prevalenza di monumenti)
Movimentazione interna – carico e scarico	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di rimozione e ricollocamento	Nessuno	Frontale	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Veicoli di proprietà iscritti al PRA , compresi veicoli sequestrati	Nessuno	Frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite di 20.000 per singolo veicolo
Terremoto	Scoperto del 10%	25.000	50% del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di €5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Inondazioni, alluvioni	Scoperto del 10%	25.000	50% del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di €5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Allagamenti	Nessuno	5.000	250.000 per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	Scoperto del 10%	5.000	70% del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine su fragili	Nessuno	1.000	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	Sc. 10%	10.000,00	1.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Frontale	25.000 per sinistro e 150.000 per periodo di assicurazione
Gelo e Ghiaccio	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	Scoperto 10%	5.000	7.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	Nessuno	Frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio	Sc. 10%	10.000	7.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	Sc. 10%	10.000	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e anno
Beni in refrigerazione	Nessuno	Frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	20%	10.000	50% somme assicurate per evento Max € 300.000
Beni elettronici,	Nessuno	500	Fino a 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione da modificare in relazione alle dimensioni dell'Ente
Beni elettronici ad impiego Mobile	Nessuno	1.000	1.000 per sinistro e 30.000 per periodo di assicurazione
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	Nessuno	1.500	30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Conduttori esterni		Frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Furto Rapina Estorsione Scippo			
Furto	Nessuno	1.000	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Con i seguenti sottolimiti:			
Beni in rame posti all'interno dei locali	Nessuno	1.500	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto senza scasso	Nessuno	1.500	10.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Beni Assicurati posti all'aperto	10%	1.500	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Rapina/Estorsione	Nessuno	Frontale	€ 50.000 per sinistro
Scippo	Nessuno	Frontale	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Furto con destrezza di Beni Assicurati	Nessuno	Frontale	€ 5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Portavalori	Nessuno	500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori ovunque riposti	Nessuno	1.000	3.000,00
Valori in cassetti e registratori di cassa	Nessuno	1.500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei Beni Immobili	Nessuno	1.500	10.000 per periodo di assicurazione
Guasti ed atti vandalici causati da ladri	Nessuno	1.500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
Via F. Campana,18
53034 COLLE VAL D'ELSA (SI)
C.F / P. IVA 00134520527

E

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2022
Alle ore 24.00 del :	30/06/2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31/12 - 30/06
--------------------------------	----------------------

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
SEDE LEGALE	Via Francesco Campana, 18 - Colle Val d'Elsa (SI) - 53034
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00134520527
ATTIVITÀ SVOLTA	Ente territoriale
PERIODO DI ASSICURAZIONE	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 30.06.2022 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 30.06.2027
FRAZIONAMENTO	Semestrale
FRANCHIGIA	€ 2.000,00 per qualsiasi danno RCT
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER	7,00 %
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

SEZIONE I DEFINIZIONI

Alluvione e inondazione	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: ✓ il Contraente (Ente pubblico); ✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo; ✓ le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti. Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro o dipendenti	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo

	all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo), nonché i compensi agli Amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Sinistro in serie	Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: ✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata; ✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia. Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.
Società – Assicuratore/i Compagnia	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **CIG nr. 9057296D18**.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle

medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 180 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente

comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 13 BIS GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stage, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

SEZIONE III

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T. – R.C.O.

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite ope legis, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

- ✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
 - ✓ attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente;
- ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

Sono escluse le sole attività esercitate da aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

L'assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando a enti, società, consorzi o associazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornire, a semplice richiesta, copia alla Società.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA ALLA RIVALSA*.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

ART. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e,

comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell'ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

ART. 27 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e siano denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di polizza.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - ✓ all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - ✓ all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'Ente. Questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
3. per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;
4. per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

ART. 28 QUALIFICA DI TERZO

Si prende atto tra le parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell'Ente Contraente.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

ART. 29 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili e immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 30 ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente, o da lui detenuti, e soggetti agli obblighi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati o conseguenti a:
 - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - ✓ alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,tranne quanto previsto all'articolo *INQUINAMENTO ACCIDENTALE*;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'articolo *DANNI DA FURTO*;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto agli articoli *SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE/PROVINCIALE* e *IMPIEGO DI FUOCHI ARTIFICIALI*. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, a eccezione di quanto previsto all'articolo *TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI E INONDAZIONI*;
- h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di R.C.O.;
- j) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra (sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, azioni militari e colpo di Stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato all'articolo *INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE – LAVORI IN ECONOMIA* nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'articolo *SMERCIO DI PRODOTTI IN GENERE e FARMACIE*;
- n) derivanti da malpractice medica e infermieristica;
- o) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- p) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- q) derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale;

- r) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
- s) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di tubazioni e/o condutture;
- t) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi;
- u) a natanti in acqua nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore";
- v) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
- w) danni derivanti direttamente o indirettamente da trasporto di persone su ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee a impianto fisso.
- x) In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, danni, perdite e/o richieste di risarcimento, reclami, costi o spese di qualsiasi natura derivante, direttamente o indirettamente, concorrente o risultante da:
 - 1. la malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tali virus;
 - 2. ogni altra malattia trasmissibile che: - sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento; e/o - abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:
 - introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;
 - ordinare l'interruzione o sospensione delle attività dell'assicurato;
 - disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'attività dell'assicurato;
 - disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura

y) Esclusione CYBER e DATA

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza si prende atto di quanto segue:

- 1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
 - 1.1** Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o
 - 1.2** Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;

a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.

- 2. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa appendice sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- 3. La presente appendice sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.

4. Se la Compagnia sostiene che in ragione della presente appendice la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Definizioni

5. Per Sistema Informatico si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (inclusendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
6. Per Attacco informatico si intende un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
7. Per Incidente informatico si intende:
 - 7.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
 - 7.2 qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
8. Per Dati informatici si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accessata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

Art. 31 – SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

L'Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a Sinistri che derivino, direttamente od indirettamente da una Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America;

oppure:

al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

SEZIONE V ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 32 PRECISAZIONI

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie.

a) **Committenza auto e altri veicoli**

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o soggetti autorizzati in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori e motocicli, macchine operatrici e natanti purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- ✓ per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
- ✓ per i danni cagionati con l'uso di biciclette (anche se a pedalata assistita), vetture elettriche, veicoli a mano e a traino animale.

b) **Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli, motocicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti e/ o quelli da loro utilizzati – con esclusione del furto – trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente e in quelle adibite a parcheggio – fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del Contraente. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

c) **Carrelli e macchine operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

d) **Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia copre anche la responsabilità derivante dall'attività di bike sharing.

e) **Installazione e/o manutenzione – Lavori in economia**

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno, anche se in presenza di traffico. La presente garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore a **€ 250.000,00**.

f) **Servizio di Polizia Municipale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera f" la garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di Polizia Municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, compreso l'addestramento ai sensi della vigente normativa.

g) **Responsabilità da incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo. Qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia

"*Ricorso dei vicini – Ricorso terzi*" la presente opererà in secondo rischio (in eccesso o per differenza di condizioni) rispetto a tale polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

h) Proprietà e conduzione di fabbricati – Tensostrutture – Aree verdi – Cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di:

- ✓ fabbricati, relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, terreni e aree verdi in genere, compresi attrezzature e impianti, fissi e non, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da terzi. Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari e dall'attività di potatura e sfalcio;
- ✓ tendostrutture, tensostrutture, palloni pressostatici e coperture in genere, relativi impianti e attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi.;
- ✓ cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

i) Danni a condutture e impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi: in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

j) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di scoperto, franchigia e limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

k) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo **ESCLUSIONI**, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

l) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la proprietà e committenza:

- ✓ di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- ✓ della rete fognaria, e per i danni causati da spargimento di acqua conseguenti a rotture improvvise e accidentali di impianti, di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

m) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo **ESCLUSIONI**, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

n) Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

o) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

p) Responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente

La garanzia copre la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, amministratori, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti.

S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

q) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere – Vigilanza armata – Cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici.

È però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall'allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.

r) Somministrazione cibi e bevande

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio

s) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l'addestramento e l'allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l'eccesso colposo per legittima difesa.

t) Proprietà e uso di cani e animali in genere – Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili, dal servizio di accalappiacani.

u) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

v) Smercio di prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

w) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

x) Raccolta e smaltimento rifiuti – Pulizia strade – Disinfezione e disinfestazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale.

y) Responsabilità derivante dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.

z) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* e dell'articolo *SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI – RIUNIONI – FIERE – VIGILANZA ARMATA – CANI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla detenzione e impiego di fuochi artificiali in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, purché l'attività sia svolta in conformità delle leggi vigenti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

aa) Privacy

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

bb) Appalto e subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.

cc) Scuole – Asili – Corsi di istruzione – Assistenza sociale in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia e scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi, spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente del servizio.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro).

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'Ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili.

dd) Operazioni Antincendio boschivo, volontari, Gav

La garanzia comprende i danni imputabili all'Ente contraente e/o proprio personale dipendente (anche in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa), in relazione all'organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, realizzate con dipendenti dell'ente assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, comprese associazioni di volontariato. La garanzia comprende i danni alle attività delle squadre antincendio organizzate e composte dai dipendenti dell'assicurato; la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalle attività: di protezione civile, comprese le attività destinate alla prevenzione ambientale antincendio, di guardie ambientali volontarie (GAV), di volontari addetti alle pulizie dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di volontari con la qualifica di selecontrollori, regolarmente abilitati ed autorizzati in ausilio al Servizio di Polizia Provinciale, sezione faunistica, per svolgere attività di controllo sul territorio.

ee) Fauna selvatica

La garanzia comprende i danni cagionati da sconfinamento della fauna selvatica e più precisamente si intende operante all'interno del territorio dell'Ente, laddove possono esistere zone di competenza di altri Enti.

ff) Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio

In deroga a quanto previsto dall'art. 30 "Esclusioni" lettera k) la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batterologici di qualsiasi tipo;
- danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
- danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**

SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 33 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 34 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto:

- ✓ i sinistri mortali;
- ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 35 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell'evento, del nome della controparte – qualora possibile – della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 36 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Qualora la tacitazione intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando

questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende.

SEZIONE VIII

MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. 37 GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro indicata in scheda di polizza e alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori, per valore, agli scoperti o franchigie.

Resta inteso che per tutti i sinistri (sotto e sopra franchigia), la Società richiederà formale consenso al Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato: il Contraente ha 30 giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società.

Ogni 180 giorni (a partire dalla decorrenza della polizza) la Società si impegna a far pervenire al Contraente (lettera raccomandata R/R o posta elettronica certificata) l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- ✓ numero del sinistro;
- ✓ data dell'evento e di denuncia del sinistro;
- ✓ nome della controparte (qualora possibile);
- ✓ data di liquidazione del sinistro;
- ✓ importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- ✓ documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento)
- ✓ importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società. In caso di disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno, e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 38 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Il premio dovuto dal Contraente viene calcolato come indicato di seguito.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ 5.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000 per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000 per danni a cose
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO	€ 5.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000 per ogni persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare €10.000.00,00.

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA o S.I.R.	MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO
R.C.T. ogni danno esclusa manutenzione e gestione delle strade	-	Frontale	Massimali R.C.T. di polizza
R.C.O.		Frontale	Massimali R.C.O. di polizza
Installazione e manutenzione	-	Frontale	€ 250.000
Danni a condutture e impianti sotterranei	nessuno	Frontale	€ 250.000
Acquedotti-Rete fognaria – spargimento di acqua	10%	Frontale	€ 250.000
Danni da cedimento e franamento del terreno	nessuno	Frontale	€ 250.000
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Frontale	€ 250.000
Danni da furto	--	Frontale	€ 250.000
Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose di terzi trovantisì nell'ambito dei lavori	10%	Frontale	€ 200.000
Cose in consegna e custodia	--	Frontale	€ 100.000
Danni da inosservanza della legge sulla privacy	nessuno	Frontale	€ 500.000
Responsabilità da incendio	--	Frontale	€ 1.000.000
Inquinamento accidentale	10%	Frontale	€ 250.000
Impiego di fuochi d'artificio	--	Frontale	€ 250.000
Terrorismo e sabotaggio	Nessuno	Frontale	€ 250.000

SEZIONE IX CALCOLO DEL PREMIO

Categorie e parametri per il calcolo del premio: Retribuzione Annua Lorda

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
R.A.L. € 2.770.000,00		

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
Via F. Campana,18
53034 COLLE VAL D'ELSA (SI)
C.F / P. IVA 00134520527

E

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.06.2022

alle ore 24 del 30.06.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12 - 30.06

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	Comune di Colle Val d'Elsa
SEDE LEGALE	Via F. Campana, 18 – Colle di Val d'Elsa (SI) - 53034
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00134520527
ATTIVITÀ SVOLTA	Ente territoriale
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 30.06.2022 Scadenza: alle ore 24 del 30.06.2027
FRAZIONAMENTO	Semestrale
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE	Retroattività ILLIMITATA Ultrattività 2 anni
ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI	SI
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALiquota PROVvIGIONALE BROKER	7,00 %
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

SEZIONE I DEFINIZIONI

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	L'Ente Contraente e il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Si precisa che il presente contratto non può essere stipulato da Società (costituite nelle forme previste dal Codice Civile) al cui capitale partecipano soggetti pubblici oppure soggetti pubblici e privati – a titolo esemplificativo S.p.A., S.r.l., Organismi di diritto pubblico.
Danno Danno materiale Perdite patrimoniali	Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Danno erariale	Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà alle dirette dipendenze dell'assicurato e quindi sia a questo collegata da: ✓ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL; ✓ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
Dipendente legale	Dipendente dell'assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge e iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato.
Dipendente tecnico	Dipendente dell'assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che predispone e sottoscrive il progetto – compresa l'attività inerente progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori – dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del procedimento, il dipendente che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'assicurato che svolga

	attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata dell'assicurazione e/o polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento o la circostanza.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Periodo di validità	Il periodo di efficacia dell'assicurazione, cioè la durata dell'assicurazione indicata nella <i>SCHEDA DI POLIZZA</i> sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati nelle condizioni contrattuali.
Personale	Le persone fisiche che svolgono attività istituzionale dell'assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, A.T.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo), nonché i compensi agli Amministratori.
Responsabilità amministrativa – contabile	La responsabilità in cui incorrono amministratori, dipendenti e funzionari pubblici in genere che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio, abbiano cagionato un danno all'Ente di appartenenza, o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Responsabilità civile	La responsabilità che grava sull'assicurato ai sensi del Codice Civile e dell'articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi. Per le responsabilità derivanti da obbligazioni non riconducibili alla responsabilità di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile si intende esclusa la parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale dell'Ente.
Richiesta di risarcimento e/o circostanza	✓ Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ✓ Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale; ✓ Qualsiasi documento scritto pervenuta all'assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.

Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento e/o circostanza per la quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	Tutte le richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi e/o successivamente alla scadenza della presente polizza. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Società in house	Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: ✓ il Contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi; ✓ la Società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione.
Terzi	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: ✓ il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato; ✓ i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **CIG nr. 9057300069**.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Broker, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del

sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

L'Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a Sinistri che derivino, direttamente od indirettamente da una Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America;

oppure:

al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

SEZIONE III

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

ART. 22 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite per legge, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

- ✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
 - ✓ attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente;
- ancorché a seguito di eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti istituzionali, all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori e dipendenti;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) le perdite patrimoniali a carico dell'Ente, conseguenti all'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali. La Società si obbliga pertanto a tenere indenne l'Ente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti.

Resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- ✓ l'azione del Contraente ai sensi delle norme vigenti operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- ✓ il diritto di surroga spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili. Nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente, la surroga è limitata alle ipotesi di dolo. Resta in ogni caso confermato quanto previsto dall'art. 1900 comma 2 del Codice Civile

L'assicurazione, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non è comunque operante per la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti e degli amministratori.

ART. 24 PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il periodo di durata della polizza e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.

Periodo di efficacia retroattiva (o retroattività)

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo

periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*.

Periodo di efficacia ultrattiva (o ultrattività)

Qualora concordato in fase di stipula del contratto, l'assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, conseguenti a eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 25 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale;
- b) materiali e diretti, così come definiti, e/o direttamente o indirettamente conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente sezione *PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA*;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, salvo quanto disciplinato all'articolo *ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO*.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- h) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti e indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- j) i danni materiali, così come definiti, direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

SEZIONE V

PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 26 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, INCARICHI PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO - PERSONALE DISTACCATO E COMANDATO

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti da amministratori e dipendenti dell'assicurato in rappresentanza dell'assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso aziende dell'assicurato (società in house, purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni;
- c) in caso di distacco o comando di personale dipendente del Contraente presso altra Pubblica Amministrazione. L'assicurazione è pertanto automaticamente operante per le nuove mansioni.

ART. 27 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SS.MM.II.

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:

- ✓ “datore di lavoro”, “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e altre figure previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
- ✓ “committente”, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per l'esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 28 ECOLOGIA E AMBIENTE

L'assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi.

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

ART. 29 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (a titolo esemplificativo industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi) entro il limite dei massimali indicati.

ART. 30 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

In estensione alle DEFINIZIONI e all'articolo DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO, l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali, derivanti al contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'assicurazione è estesa altresì alle perdite patrimoniali, derivanti al contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione di qualunque altra norma di Legge connessa all'assunzione e gestione del personale.

La presente estensione di garanzia comprende le spese accessorie alle perdite patrimoniali di cui al presente articolo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre escluse le somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, salario, stipendio, assegno pensionistico o altre somme assimilabili riconosciute sia a seguito di accordo extragiudiziale, sia a seguito di sentenza passata in giudicato.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY

L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii.

ART. 32 FIRMA ELETTRONICA

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale ss.mm.ii.).

Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

ART. 33 PRECISAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.

In estensione alle definizioni e all'articolo descrizione del rischio assicurato, l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti al contraente dalla violazione, dalla errata applicazione od interpretazione del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e di ogni altra norma correlata al citato Decreto ed alle procedure di gara.

La presente estensione di garanzia comprende quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020.

La presente estensione di garanzia comprende altresì l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente, nonché l'attività esperita da un commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla Legge per i commissari esterni e la possibilità di rivalsa della Società nei confronti di tale commissario esterno.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

ART. 34 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO

In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

ART. 35 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per eventi dannosi commessi da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 24, comma 4 ss.mm.ii.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. sono coperti anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell'Ente maggiori costi come previsto all'articolo *ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.*

L'assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- e) responsabile del procedimento, di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono

pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:

- f1) datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure previste ai dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
- f2) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

L'assicurazione comprende anche:

- g) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro 5 anni dalla loro ultimazione;
- h) le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire a un collegio di tre periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- i) i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- 1) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite da leggi, regolamenti e norme che disciplinano le rispettive professioni;
- 2) se i lavori siano eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'assicurato;
- 3) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- 4) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

ART. 36 CLAUSOLA DI RACCORDO

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC, ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eventuali relativi regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 37 ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL DLGS 50/2016 SS.MM.II.

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. (come da articolo precedente *RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI*, secondo capoverso) relativa all'attività di progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 48 mesi.

Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata dell'opera siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

ART. 38 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA CUSTODIA TITOLI E BENI RICHIESTA AI SENSI DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 ss.mm.ii. l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 39 PRECISAZIONE RISCHIO CYBER

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di **Polizza**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** e conseguente ad un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della **Polizza**.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di **Polizza** non si applicherà ad alcun **Sinistro** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un **Atto Cyber**.

2. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'**Assicurato** e/o da qualsivoglia terzo.

Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un **Sistema Informatico**.

Incidente Cyber: si intende:

(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un **Sistema Informatico**; o

(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un **Sistema Informatico**.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di **Polizza**.

SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 40 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

SEZIONE VII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 41 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

ART. 42 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker.

La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 43 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Vertenze di responsabilità civile

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se

successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa sia formulata nei confronti dell'assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa sia successivamente formalizzata.

SEZIONE VII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. 44 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e in aggregato annuo riportati nella tabella di seguito riportata.

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO	€ 1.500.000,00
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO	€ 3.000.000,00
LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE lett. b) e GARANZIA OPZIONALE	€ 250.000,00
FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ 2.500,00

SEZIONE VIII CALCOLO DEL PREMIO

ART. 45 CATEGORIE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

Il premio è calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definito. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli sotto riportati.

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
R.A.L. € 2.770.000,00		

Con riferimento all'articolo *ESTENSIONE DELLA COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO DI CUI AL DLGS 50/2016 SS.MM.II.* il premio relativo è conteggiato come sotto riportato.

Lavori fino a 12 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 24 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 36 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 48 mesi	Tasso lordo 0,xx promille

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

ARTICOLO 5	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO
ARTICOLO 23	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO 24	PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)
ARTICOLO 25	ESCLUSIONI
ARTICOLO 35	RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
ARTICOLO 44	MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Colle di Val D'Elsa

Via F. Campana 18 Colle di Val d'Elsa 53034 (SI)

C.F./P.I. 00134520527

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.06.2022

alle ore 24 del 30.06.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31/12 - 30/06

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	Comune di Colle di Val d'Elsa
SEDE LEGALE	Via F. Campana 18 - Colle Val d'Elsa 53034 SI
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00134520527
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 30.06.2022 Scadenza: alle ore 24 del 30.06.2027
FRAZIONAMENTO	Semestrale
RETROATTIVITÀ	30/11/2013
ULTRATTIVITÀ	1 anno cioè fino al 30.06.2028
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Garanzia opzionale 1: Sì – 1) ASSISTENZA LEGALE ATTIVA Garanzia opzionale 2: Sì – 2) SPESE DI MEDIAZIONE Garanzia opzionale 3: NO– 3) ASSISTENZA LEGALE PASSIVA – SPESE DI RESISTENZA Garanzia opzionale 4: no – 4) VERTENZE AMMINISTRATIVE Data di retroattività: nessuna Data di ultrattività: nessuna Garanzia opzionale 5: no – 5) DIRITTO DEL LAVORO Data di retroattività: nessuna Data di ultrattività: x anni Garanzia opzionale 6: no 6) OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Data di retroattività: nessuna Data di ultrattività: x anni
POLIZZA RCTO	Esistente gara in corso
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	Esistente gara in corso
POLIZZA D&O	===

PARAMETRO	Retribuzioni Lorde Annue
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	7%
CORRISPONDENTE – COVERHOLDER	

SEZIONE I DEFINIZIONI

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
Arbitrato	Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico) quando è tenuto ad assumere gli oneri di difesa delle persone fisiche ai sensi delle norme vigenti.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro –INAIL.
Durata dell'assicurazione – polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Periodo di validità	Il periodo di efficacia dell'assicurazione, cioè la durata dell'assicurazione indicata nella <i>SCHEDA DI POLIZZA</i> sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati.
Persona fisica	Qualsiasi persona: ✓ che sia stata, che si trova e/o che sarà alle dipendenze del Contraente; ✓ che abbia partecipato, partecipi e parteciperà all'attività istituzionali del Contraente per la quale sussista l'obbligo della tutela legale in capo al Contraente. Sono compresi in tale definizione gli Amministratori.

Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo), nonché i compensi agli Amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	L'esigenza di assistenza legale, cioè il momento nel quale la persona fisica riceve: ✓ una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di un procedimento a suo carico; ✓ una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una sua qualsivoglia responsabilità. Non è sinistro quanto ricevuto dalla persona fisica nella sua qualità di rappresentante legale e/o di responsabile di funzione o di servizi nel merito di notificazioni, comunicazioni, atti scritti relativi all'avvio di un procedimento giudiziario, nonché tutte le comunicazioni scritte, anche in via stragiudiziale, nelle quali è sostenuta una qualsivoglia responsabilità del Contraente.
Società – Compagnia – Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Spese di giustizia	Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	Spese che la parte soccombente in una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Spese peritali	Spese relative all'attività del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (Consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ **entro 60** giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione

richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **CIG nr. 90573043B5**.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli assicurati indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre all'eventuale qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, cioè della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli assicurati ed anche in via esclusiva. Ciononostante, è data facoltà alle parti, previo accordo, di effettuare il rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche direttamente alle medesime.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e/o assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

SEZIONE III CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA

Obbligazioni contrattuali

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., dovrebbe sostenere per conto delle persone fisiche per la tutela dei propri diritti e interessi in caso di controversie relative a fatti e atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

A maggior precisazione, si conferma che la garanzia è operante anche:

- a) per i sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle persone fisiche di incarichi di rappresentanza del Contraente presso altri enti e/o aziende a partecipazione pubblica per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.
Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti enti e/o aziende abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto anche dalle persone fisiche in rappresentanza del Contraente;
- b) per i sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle persone fisiche di incarichi di DPO (Data Protection Officer), RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di cui il Contraente stesso deve rispondere.

Garanzie

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o delle persone fisiche assicurate. Le stesse sono operanti, alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio. In caso di polizza basata sui soggetti assicurati (cfr. *SCHEDA DI POLIZZA*) le garanzie riguardano i soggetti appartenenti alle categorie indicate nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO* che avanzino richiesta di patrocinio legale nei confronti dell'Ente.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA

Nei limiti dei massimali previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di corte di appello diverso da quello persona fisica; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii. Fermo quanto sopra indicato per il corrispondente/domiciliatario, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite a ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- b) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- c) le spese del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza;
- f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino ad un limite massimo di € **500,00**, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo;
- h) le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società.

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- ✓ pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- ✓ le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.

Dette spese si intendono comunque limitate a quanto dovuto dal Contraente in forza degli obblighi di cui al all'articolo *DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA*.

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

A. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:

relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Si precisa che la copertura è operante anche per la difesa dell'assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradali (art. 589 bis e 590 bis del Codice Penale) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 g/l di tasso alcolemico.

Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia assicurativa non copre:

- ✓ illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- ✓ i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- ✓ i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- ✓ i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 del Codice della Strada), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 del Codice della Strada;
- ✓ i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

B. Difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricato in ipotesi colposa;

B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, ai sensi degli artt. 529 e 530 del Codice Penale o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché sentenza di non luogo a procedere, fermo restando quanto previsto al precedente articolo *DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA (Obbligazioni contrattuali)*.

C. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto

Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile promossi avanti la Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento delle persone fisiche assicurate nei predetti procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento.

È fatto obbligo alle persone fisiche denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D. Assistenza legale passiva – Spese di resistenza

Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità civile. La garanzia s'intende anche operante nel caso in cui la persona fisica riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia opera a primo rischio.

Nel caso in cui operi la polizza RCTO e RC Patrimoniale dell'Ente e/o polizza D&O, la garanzia opera a secondo rischio qualora l'assicuratore del Contraente assuma anche la difesa della persona fisica.

ART. 26 ANTICIPI INDENNIZZI

Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà ad assumersi l'onere delle spese legali e/o peritali, nel limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

Nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie e fermo quanto previsto al successivo articolo *RIVALSA*, la Società, fermo il predetto limite, assisterà la persona fisica fin dall'apertura del procedimento, previo assenso del Contraente, anche nei procedimenti penali con imputazione dolosa, impegnandosi a eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa.

ART. 27 RIVALSA

Laddove previsto dalle norme vigenti, quali a esempio la condanna della persona fisica con sentenza o provvedimento definitivo per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente a questa anticipati o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio.

ART. 28 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per i sinistri denunciati, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA*.

La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati nel periodo di ultrattività indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.

Ai fini della valutazione sulla operatività della polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'assicurato.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 29 ESCLUSIONI

L'assicurazione non obbliga la società qualora:

- a) il sinistro derivi da fatto doloso della persona fisica, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA*;
- b) il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto. È altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
- d) riguardi una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con la persona fisica;
- e) il sinistro sia relativo a un conflitto e contenzioso tra assicurati persone fisiche o a un caso di conflitto di interesse tra le stesse persone fisiche e il Contraente;
- f) il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale;
- g) il sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- h) il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- i) il sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni della persona fisica;
- j) il sinistro sia già noto all'assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- k) si verifichino conflitti/contenziosi fra l'assicurato e l'assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla *GARANZIA OPZIONALE 2*;
- l) le spese del procedimento siano a carico del querelato in caso di remissione della querela.

SEZIONE V COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

SEZIONE VI NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 31 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve notificare ogni sinistro tramite il competente ufficio del Contraente. Quest'ultimo ha 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per denunciarlo alla Società e/o al Broker, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni informazione utile nonché copia di atti o documenti.

ART. 32 SCELTA DEL LEGALE

Fermo restando quanto stabilito al punto a) dell'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA* la persona fisica, nel rispetto dei vigenti CCNL e salvo quanto previsto dal regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia senza alcuna limitazione territoriale, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Nel caso quindi di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d'Appello, o delle giurisdizioni superiori, in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale sarà svolta l'attività difensiva a favore dell'assicurato, non saranno riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte e/o perito.

ART. 33 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono liquidate, previa approvazione di congruità della parcella da parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa. La Società liquiderà all'assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprenditive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di indennizzo/ risarcimento in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria e interessi spettano integralmente al Contraente.

Spetta alla Società quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Le spese legali e peritali di soccombenza sono

a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.

ART. 34 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, del nome dell'assicurato e della controparte, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE VII GARANZIE AGGIUNTIVE

A integrazione delle definizioni sopra riportate, ai seguenti termini le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato.

Assicurato	Per la presente sezione si considera assicurato l'Ente Contraente nella sua qualità di persona giuridica.
Sinistro	Per la presente sezione si considerano sinistro: ✓ il momento in cui l'assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (GARANZIA OPZIONALE 1) ✓ l'istanza di mediazione secondo il Dlgs 28/2010 (GARANZIA OPZIONALE 2) ✓ la richiesta di risarcimento e comunque una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità dell'assicurato (GARANZIA OPZIONALE 3 e 5) ✓ l'avvio di un procedimento avanti agli Organi di giustizia amministrativa (GARANZIA OPZIONALE 4) ✓ la ricezione di una sanzione amministrativa da parte dell'Autorità competente (GARANZIA OPZIONALE 6)

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate in *SCHEDA DI POLIZZA*.

ART. 35 GARANZIA OPZIONALE 1 ASSISTENZA LEGALE ATTIVA (GARANZIA SUBORDINATA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE)

- a) Le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio con l'Ente), fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia.
- b) In caso di costituzione di parte civile da parte del Contraente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più persone fisiche, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore del contraente stesso. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore delle persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

ART. 36 GARANZIA OPZIONALE 2 ASSISTENZA LEGALE NEI CASI DI MEDIAZIONE

Si prende inoltre atto che l'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA*, relativamente alle *“spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata”* è così integrato:

- i) *a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) ss.mm.ii., nonché per i casi di negoziazione assistita ai sensi della Legge 162/2014 ss.mm.ii. e solo per i casi ivi indicati:*
 - ✓ *i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione (o negoziazione), sia qualora l'Assicurato sia parte istante, sia qualora l'assicurato sia chiamato alla mediazione (o negoziazione assistita);*
 - ✓ *le spese di mediazione (o negoziazione assistita) determinate in considerazione del valore della lite;*

- ✓ le spese del legale eventualmente incaricato dall'assicurato alla propria assistenza nella mediazione (o negoziazione assistita).

ART. 37 GARANZIA OPZIONALE 3 ASSISTENZA LEGALE PASSIVA – SPESE DI RESISTENZA

Fermo restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente Contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva e impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale e individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, o RC Patrimoniale o D&O stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore RCT/O o RC Patrimoniale o D&O, ai sensi dell'art. 1917, comma 3 del Codice Civile. Affinché il contratto sia valido ed efficace, deve essere regolarmente pagato il relativo premio. Nel caso di inoperatività delle garanzie della polizza di RCT/O o RC Patrimoniale o D&O, la garanzia è prestata a primo rischio.

Si precisa che la mancata regolarità amministrativa (mancato pagamento del premio) non è considerata causa di inoperatività delle garanzie

All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi RCT/O o RC patrimoniale o D&O vigenti.

In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore RCT/O o della RC Patrimoniale o D&O o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente polizza.

In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della copertura RCT/O o RC Patrimoniale o D&O spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente.

ART. 38 GARANZIA OPZIONALE 4 CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE

Fermo restando quanto disposto l'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA* la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato.

La Società nel limite del massimale indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

Si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA – GARANZIE OPZIONALE 4*.

La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA – GARANZIE OPZIONALE 4*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.

ART. 39 GARANZIA OPZIONALE 5 CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO

A parziale deroga del punto f) dell'articolo *ESCLUSIONI* e fermo restando quanto disposto all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA* la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti.

La Società nel limite del massimale indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* si obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e

peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA – GARANZIE OPZIONALE 5*.

La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA – GARANZIE OPZIONALE 5*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.

ART. 40 GARANZIA OPZIONALE 6 OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fermo restando quanto disposto all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA* la Società, nel limite del massimale indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione a ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.

La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché' relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA – GARANZIE OPZIONALE 6*.

La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA – GARANZIE OPZIONALE 6*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività.

.

SEZIONE VIII

MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

La copertura assicurativa è prestata per persona, per evento e in aggregato annuo fino alla concorrenza dei massimali riportati nella tabella di seguito riportata

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia postuma) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.

MASSIMALE PER OGNI PERSONA	€ 30.000,00
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ PERSONE	€ 100.000,00
MASSIMALE PER ANNO	€ 200.000,00

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ 0
---	-----

ANTICIPO INDENNIZZO	€ 5.000,00
----------------------------	------------

SEZIONE VII GARANZIE AGGIUNTIVE A FAVORE DELL'ENTE

GARANZIA OPZIONALE 4 MASSIMALE PER ANNO	€ xx.000,00 – vedere offerta tecnica-
GARANZIA OPZIONALE 5 MASSIMALE PER ANNO	€ xx.000,00– vedere offerta tecnica-
GARANZIA OPZIONALE 6 MASSIMALE PER ANNO	€ xx.000,00– vedere offerta tecnica-

I massimali devono intendersi onnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto.

SEZIONE IX CALCOLO DEL PREMIO

ART. CATEGORIE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto, lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio di polizza (retribuzioni o numero dei soggetti assicurati)

In caso di utilizzo del parametro "numero dei soggetti", sono assicurati tutti i soggetti appartenenti alle categorie sotto indicate.

Si precisa che il numero di tali soggetti corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e tale indicazione è esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio e il conteggio del premio. Pertanto, non essendo la polizza soggetta a regolazione del premio, s'intenderanno assicurati anche i soggetti eventualmente in eccedenza al numero indicato alla data di attivazione della polizza, purché tali soggetti risultino dai registri tenuti dalla Contraente.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli sotto riportati.

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
R.A.L. € 2.770.000,00		

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto.

ART. 24 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA

ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA

ART. 29 - ESCLUSIONI

ART. 28 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

ART. 31 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Colle di Val D'Elsa
Via F. Campana,18
53034 – Colle Val D'Elsa (SI)
C.F./P.I: 00134520527

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2022
Alle ore 24.00 del :	30/06/2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12 - 30/06
-------------------------------	----------------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Tracciabilità dei flussi
- Art.18 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Rimborso spese mediche
- Art.3 Diaria di ricovero
- Art.4 Diaria di gessatura
- Art.5 Diaria per inabilità temporanea
- Art.6 Spese di trasporto a carattere sanitario
- Art.7 Rientro sanitario
- Art.8 Rimpatrio salma
- Art.9 Danni estetici
- Art.10 Rischio aeronautico
- Art.11 Rischio guerra
- Art.12 Limiti di risarcimento

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

SEZIONE 5 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
- Art.2 Criteri di indennizzabilità
- Art.3 Controversie
- Art.4 Liquidazione dell'indennità
- Art.5 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Categorie, somme assicurate, scoperti e franchigie
Art.2	Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario :	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio :	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente :	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea :	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Retribuzioni:	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo).
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Somma assicurata	la massima esposizione della Società per sinistro e per persona assicurata

Art.2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.

Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente tramite il Broker e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo.

Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 2).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.

Il Contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

Art3. - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso per sinistro previsto nella presente polizza.

Qualora l'Ente lo richieda, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 (mesi) mesi oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato **entro i 90 giorni** successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Anche le **eventuali appendici** comportanti un incasso del premio potranno essere pagate **entro 90 giorni** dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 **del 90° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi,

salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel)

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art.14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

Art.15 - Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà **anche** per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 7%** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara CIG nr. **9057308701**.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le altre garanzie di cui alla presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche;

Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che verificatesi entro 180 giorni dall'infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all'assicurato.

Art.2 – Rimborso spese mediche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endoprotesi applicati durante l'intervento, esami, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, per il noleggio di carrozzine, trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni e altre cure mediche occorrenti, trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica e il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell'infortunio, compresi eventuali

ticket, prestazioni mediche e infermieristiche, medici sangue, plasma, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature similari.

Sono comprese le spese per cure, interventi chirurgici ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

L'assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all'infortunio denunciato dall'ente, con il limite massimo di € 250,00= per dente; per la sola prima protesi viene previsto un limite di indennizzo di € 1.600,00=. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, occhiali, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che abbiano causato infortunio. Queste ultime estensioni di garanzia vengono prestate con un massimo indennizzo per singolo evento di € 500,00=:

Art.3 – Diaria per ricovero

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art.4 – Diaria per gessatura

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.

Art.5 – Diaria per inabilità temporanea

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art.6 – Spese di trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi e comunque con il limite annuo di € 3.000,00.

Art.7 – Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 1.000,00.= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art.8 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.000,00.=.

Art.9 – Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 1.500,00.= per evento.

Art.10 – Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- €1.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- €1.000.000,00.= per il caso morte

per persona e di:

- €6.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- €6.000.000,00.= per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art.11 – Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art.12– Limiti di risarcimento

Nel caso l'infortunio colpisce contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l'intera polizza ammonta a € 7.500.000,00=

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo.;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di terrorismo.

Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro 30 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art.2 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art.3 – Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.4 – Liquidazione dell'indennità

Al fine della liquidazione dell'indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita nei tre mesi precedenti a quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicata per quattro, al netto però delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese.

All'importo così ottenuto si aggiungono:

- le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all'infortunato nei tre mesi di cui sopra;
- la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità pagate al dipendente prima dell'infortunio.

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore a tre mesi è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio, in base al contratto CCNL di categoria.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

SEZIONE 6 CATEGORIE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

CATEGORIE

Art.1.1 Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri)

L'Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sotto riportati gli Amministratori: quali il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri limitatamente alle attività espletate in connessione o in conseguenza con l'espletamento incarico-funzione del loro mandato o ad esso correlato, ivi compresi i rischi della circolazione o uso di mezzi di locomozione di proprietà o in uso agli stessi o di proprietà o in uso alla Amministrazione anche in qualità di conducenti, nonché il rischio in itinere.

La copertura è operante anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza del comune in altri organi collegiali.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad essa assimilabile.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposito registro.

Garanzia	Massimale per persona
Caso Morte	300.000,00
Caso Invalidità Permanente	500.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	10.000,00

Numero di assicurati	22
----------------------	----

Attivazione automatica	SI	Attivazione a richiesta	
------------------------	----	-------------------------	--

Art.1.2 Direttore generale e/o Segretario generale

L'Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sotto riportati il direttore generale e/o il segretario generale, limitatamente alle attività espletate in connessione o in conseguenza con l'espletamento incarico-funzione del loro mandato o ad esso correlato, ivi compresi i rischi della circolazione o uso di mezzi di locomozione di proprietà o in uso agli stessi o di proprietà o in uso alla Amministrazione anche in qualità di conducenti, nonché il rischio in itinere.

La copertura è operante anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza del comune in altri organi collegiali.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad essa assimilabile.

Garanzia	Massimale per persona
Caso Morte	300.000,00
Caso Invalidità Permanente	500.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	10.000,00

Numero di assicurati	1
----------------------	---

Attivazione automatica	SI	Attivazione a richiesta	
------------------------	----	-------------------------	--

Art.1.3 Dirigenti, dipendenti di ogni livello, parasubordinati, temporanei, occasionali, a progetto, accessori

L'Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sotto riportati i dirigenti, dipendenti di ogni livello, parasubordinati, temporanei, occasionali, a progetto, accessori limitatamente alle attività espletate in connessione o in conseguenza con l'espletamento incarico-funzione del loro mandato o ad esso correlato, ivi compresi i rischi della circolazione o uso di mezzi di locomozione di proprietà o in uso agli stessi o di proprietà o in uso alla Amministrazione anche in qualità di conducenti, nonché il rischio in itinere.

La copertura è operante anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza del comune in altri organi collegiali.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad essa assimilabile.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposito registro.

Garanzia	Massimale per persona
Caso Morte	300.000,00
Caso Invalidità Permanente	500.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	10.000,00

Numero di assicurati	104
-----------------------------	-----

Attivazione automatica	SI	Attivazione a richiesta	
-------------------------------	----	--------------------------------	--

Art.1.4 Ogni soggetto diverso da quelli di cui ai punti che precedono, che prestano la loro opera a favore della e/o presso l'Amministrazione in base ad uno specifico accordo formale (di cui volontari biblioteca e lavoratori socialmente utili)

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione dello svolgimento delle attività prestate a favore dell'Amministrazione, compreso la guida di veicoli di proprietà o in uso all'Ente, nonché il rischio in itinere.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad essa assimilabile.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposito registro.

Garanzia	Massimale per persona €
Caso Morte	50.000,00
Caso Invalidità Permanente	100.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese Mediche da Infortunio	2.500,00

Numero di assicurati	20
-----------------------------	----

Attivazione automatica	SI	Attivazione a richiesta	
-------------------------------	----	--------------------------------	--

Art.1.5 Gruppo Operativo di Protezione Civile

L'assicurazione è operante per gli infortuni occorsi alle persone facenti parte del Gruppo operativo di Protezione Civile in conseguenza dell'espletamento delle attività svolte nell'ambito del servizio di protezione civile o ambientale, quali ad esempio azioni addestrative, di pronto intervento, di prevenzione, promozione e quant'altro correlato agli scopi del Gruppo di appartenenza, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto da, tra, per il luogo di svolgimento delle attività, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad essa assimilabile.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposito registro.

Garanzia	Massimale per persona €
Caso Morte	50.000,00
Caso Invalidità Permanente	100.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	3.000

Numero di assicurati	31
----------------------	----

Attivazione automatica	SI	Attivazione a richiesta	
------------------------	----	-------------------------	--

Art.1.6 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. -Infortuni conducenti veicolo privato

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad essa assimilabile.

Per la quantificazione dei Km si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Massimale per persona €
Caso Morte	50.000,00
Caso Invalidità Permanente (franchigia 3%)	100.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	Non prevista

Preventivo Km	
---------------	--

Attivazione automatica		Attivazione a richiesta	si
------------------------	--	-------------------------	----

Art.1.7 Pedibus

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione del progetto Pedibus (servizio di accompagnamento a piedi rivolto ai bambini della scuola primaria ubicata in loc. Gracciano Via Buonriposo comprens. I) Il Pedibus è attivo tutti i giorni secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì.

La sorveglianza e l'accompagnamento verranno realizzati da personale volontario /genitori che ha stipulato con il Comune di Colle Val d'Elsa uno specifico Patto di collaborazione. L'elenco degli assicurati potrà subire variazioni/integrazioni in corso di realizzazione, che saranno comunicate di volta in volta al broker e di conseguenza alla Compagnia solo in sede di regolazione premio al termine dell'annualità assicurativa per effettuare la regolazione del premio.

Garanzia	Massimale per persona €
Caso Morte	100.000,00
Caso Invalidità Permanente	200.000,00
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	€ 50,00
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	5.000

Numero di assicurati	25
-----------------------------	----

Attivazione automatica	SI	Attivazione a richiesta	
-------------------------------	----	--------------------------------	--

Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.

Categoria	Tipo dato variabile	Entità dato	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale
Art.1.1 Amministratori (Sindaco,Assessori, Consiglieri)	Numero assicurati	22		€.....=
Art.1.2 Direttore Generale e/o segretario generale	Numero assicurati	1		€.....=
Art.1.3 Dirigenti, dipendenti di ogni livello,parasubordinati, temporanei, occasionali, a progetto,accessori	Numero assicurati	104		€.....=
Art.1.4 Ogni soggetto diverso da quelli di cui ai punti che precedono, che prestano la loro opera a favore della e/0 presso l'Amministrazione in base ad uno specifico accordo formale (di cui volontari biblioteca e lavoratori socialmente utili)	Numero assicurati	20		€.....=
Art. 1.5 Gruppo Operativo di protezione Civile		31		€.....=
Art.1.6 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicolo privato	km	===		pagamento in fase di regolazione se richiesta attivazione
Art.1.7 Pedibus	Numero assicurati	25		€.....=
TOTALE				€.....=

Scomposizione del premio anticipato relativo alle sezioni con attivazione automatica

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Clausole Vessatorie:

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

- **Art. 2, della Sezione 2** Norme che regolano il contratto in generale, Assicurazione presso diversi Assicuratori
- **Art. 6, della Sezione 2** Norme che regolano il contratto in generale, Recesso a seguito di sinistro
- **Artt. 3 e 4, della Sezione 5** Gestione e liquidazione dei sinistri, Controversie e Liquidazione dell'indennità

IL CONTRAENTE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI
DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Colle di Val D'Elsa
Via F. Campana,18
53034 – Colle Val D'Elsa (SI)
C.F./P.I: 00134520527

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2022
Alle ore 24.00 del :	30/06/2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12 - 30/06
-------------------------------	----------------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E AUTOVEICOLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Veicoli assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.13 Coassicurazione e delega
- Art.14 Clausola Broker
- Art.15 Rinvio alle norme di legge
- Art.16 Estensioni territoriali
- Art. 17 Recesso a seguito di sinistro
- Art. 18 Tracciabilità dei flussi

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Prestazioni aggiuntive

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Eventi esclusi

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Determinazione/Valutazione del danno
- Art.5 Mandato dei periti
- Art.6 Identificazione dei veicoli
- Art.7 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.8 Riparazioni
- Art.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art.10 Rinuncia all'azione di surroga
- Art. 11 Pagamento del sinistro – gestione della franchigia

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale :	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
Danno Totale :	Il danno si considera "totale" nei casi in cui l'autoveicolo, in seguito a: • Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato Ovvero • ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione dell'autoveicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata all'autoveicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata all'autoveicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicoli :	veicoli in genere di proprietà degli Amministratori (ovvero sindaco, giunta e Consiglieri), del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti (compresi i lavoratori di cui al D.lgs 276/2003 della legge 30/2003) dell'Ente e/o familiari o conviventi con i quali il dipendente costituisce famiglia di fatto.

Art.2 – Veicoli assicurati

Veicoli in genere, che non siano di proprietà dell'Ente o allo stesso in uso o locazione, ma di proprietà dei dipendenti, degli Amministratori, del Direttore Generale/Segretario, degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione, e/o loro familiari o conviventi con i quali costituiscono famiglia di fatto, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire al Contraente l'organizzazione di nuova gara

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Anche le **eventuali appendici** comportanti un incasso del premio potranno essere pagate **entro 60 giorni** dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 **del 90° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, il Foro competente è quello ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.13 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.14 - Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà **anche** per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 7%** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.16 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi membri dell'Unione Europea e per i Paesi per i quali è prevista la Carta Verde.

Art.17 – Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

Art. 18 Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **CIG nr. 9057313B20**.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati all'autoveicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- e) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- f) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
- g) traino passivo del veicolo.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati :

1. da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto;
2. si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
3. da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
4. da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
5. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
6. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
7. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;
8. da guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
9. dalle cose/animali trasportate.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso dell'autoveicolo rilasciata del PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente e dichiarazione dello stesso che il'autoveicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

L'Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo autoveicolo (ARD).

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sugli autoveicoli.

Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita dell'autoveicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo dell'autoveicolo e di tutte le sue parti.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà (salvo quanto riportato al punto precedente) e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Art.5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autoveicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/amministratore/Sindaco revisore autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi;
4. dati identificativi del mezzo. (targa e modello)

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare l'autoveicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati dell'autoveicolo danneggiato.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Veicoli in genere, di proprietà dei dipendenti, degli Amministratori, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Direttore Amministratori e/o loro familiari o conviventi con i quali costituiscono famiglia di fatto;

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	30.000,00
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	15.000
Premio minimo lordo annuo comunque acquisito		75% del premio lordo annuo
Premio lordo chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti (che in nessun modo potrà essere superiore a quello chilometrico applicato per il calcolo del premio anticipato)	€	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo autoveicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera a)	Somma assicurata	=====
Sezione 3, Art. 1, Lettera b), c), d), e)	Somma assicurata	=====
Sezione 3, Art. 1, Lettera f)	1.000,00=	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	500,00=	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	500,00=	=====
Sezione 5, Art. 4 Danno parziale	75% del valore	=====

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Allegato UNO

Clausole Vessatorie:

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 Sezione 2 Norme che regolano il Contratto in generale	Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Art. 2 Sezione 2 Norme che regolano il Contratto in generale	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 17 Sezione 2 Norme che regolano il Contratto in generale	Recesso a seguito di sinistro
Art. 2 Sezione 5 Gestione dei Sinistri	Esagerazione dolosa del danno
Art. 4 Sezione 5 Gestione dei sinistri	Determinazione/Valutazione del danno
Art. 5 Sezione 5 Gestione dei sinistri	Mandato dei periti

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE
RISCHI DIVERSI**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
Via F. Campana,18
53034 COLLE VAL D'ELSA (SI)
C.F / P. IVA 00134520527

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2022
Alle ore 24.00 del :	30/06/2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31/12 - 30/06
--------------------------------	----------------------

Si richiede di inserire **(qualora non già previste)** nel testo di polizza della Compagnia aggiudicataria le seguenti condizioni/definizioni

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Legge:	Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i. ;
- per Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per Società:	la Compagnia Assicuratrice;
- per Contraente:	il Comune di Colle Val d'Elsa
- per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- il Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per l'esecuzione e la gestione della polizza e cioè la Aon S.p.A.;
- per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per Attestazione sullo stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto decorre dalla data indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, **sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo** mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, **richiedere** alla Società, la proroga della presente assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 90 giorni** dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza.

Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti alla Spettabile AON S.p.A. con sede in Firenze Via Fra' Bartolommeo 16.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, a decorrere dalla prima scadenza annuale, **con preavviso di almeno tre mesi** da darsi con lettera raccomandata.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Gestione delle vertenze

La Società assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiamenti.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

Oneri Fiscali

Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato.

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker e viceversa.

Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 1% sul premio imponibile**. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Precisazioni

- Si considerano terzi anche gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti tutti.
- Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.
- La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.
- Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati).

Massimali

Per Autobus e Scuolabus		
Massimale per sinistro	Massimale per danni alle persone	Massimale per danni a cose
32.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00
Per tutti gli altri veicoli		
8.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00

Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (**intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione**) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.

Sono ammesse le esclusioni per qualsiasi motivo, purché venga fatta richiesta scritta da parte dell'Ente con relativa restituzione degli originali del certificato, contrassegno e carta verde.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi dalla garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato o rimborsato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato, in sede di regolazione premio.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente, **salvo esplicita richiesta di orario diverso** comunque successivo a quello di invio della richiesta. (fermo l'obbligo di restituzione del certificato, contrassegno e carta verde in originale)

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

Tipo di tariffa

Applicazione di tariffa:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture e auto promiscui;
- Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
- Bonus/Malus per autocarri e autoveicoli speciali, qualora non applicabile prevedere tariffa Fissa con pejus per gli autocarri
- Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli

Obblighi dell'assicuratore e del Contraente

La Compagnia si impegna a regolarizzare la copertura dei veicoli assicurati con il presente contratto, presso la Banca dati Ania al momento del rilascio dei certificati/contrassegni, che dovrà coincidere con la data di decorrenza del contratto, anche in assenza del pagamento del premio che verrà effettuato nei termini previsti. Il Contraente si impegna, altresì, a effettuare il pagamento del premio entro e non oltre i limiti previsti dall'Art. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Rinuncia alla rivalsa

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo

- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate. Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni

Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **CIG nr. 9057316D99**.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RISCHI ACCESSORI (Valide per tutti i veicoli)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sottoindicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l'immissione o l'uscita nel libro matricola comportino automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse:

Ricorso Terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 600.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Obblighi successivi alla denuncia di sinistro.

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

CARICO E SCARICO (valido solo per autocarri e veicoli speciali)

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di EURO 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia non opera:

- Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico,
- Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'assicurato.

ROTTURA CRISTALLI (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per pulitura della tappezzerie e per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

SOCCORSO STRADALE – TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO - (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

PERDITA DELLE CHIAVI (ove applicabile)

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

SPESE DI PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di Euro 2.000,00

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000,00

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

TUTELA LEGALE

L'Impresa assume a proprio carico fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia:

Esse sono:

- Le spese per l'intervento di un legale;
- Le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato;
- Le spese di giustizia nel processo penale;
- Le eventuali spese del legale di controparte;
- Le spese di soccombenza, in caso di condanna dell'Assicurato.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO – MEZZI DA ASSICURARE

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di riferimento.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri, nonché delle garanzie accessorie sopraindicate. Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare pubblicato dall'Ente, elenco aggiornato al 14 marzo 2022.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 14.03.2022 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/inclusioni). Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 14.03.2022.

Nel caso in cui alla data di effetto del contratto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 30.06.2022, delle predette eventuali variazioni.

ELENCO VEICOLI COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA									
N.	TIPO VEICOLO	TARGA	MARCA/MODELLO	CC/CF	Q.LI	POSTI	KW	USO	ALIM.
1	AUTOCARRO	AA719JZ	PIAGGIO 85		16			C/PROPRIO	DIESEL
3	MACCHINA OPERATRICE	ACV577	KOMATSU		86			SEMOVENTE	DIESEL
4	MACCHINA OPERATRICE	AEF032	MATRA		13			SEMOVENTE	DIESEL
6	AUTOPROMISCOUO	BB452DE	RUNNER 4 HILUX	23				PROMISCOUO	DIESEL
8	AUTOVETTURA	BG577YH	FIAT PANDA 900 I.E.	12				PRIVATO	BENZINA
9	AUTOCARRO	BJ239TL	BERLINGO		17			C/PROPRIO	DIESEL
10	AUTOCARRO	BJ289TX	PIAGGIO 85		16			C/PROPRIO	DIESEL
11	AUTOCARRO	BJ585TW	RENAULT MASTER		33			C/PROPRIO	DIESEL
12	AUTOCARRO	BJ658TW	PIAGGIO PORTER		16			C/PROPRIO	DIESEL
13	AUTOCARRO	BJ866AY	CITROEN		17			C/PROPRIO	DIESEL
14	AUTOCARRO	BJ932SY	DAEWOO		23			C/PROPRIO	DIESEL
16	AUTOCARRO	BW167AJ	TOYOTA HILIUS		26			C/PROPRIO	DIESEL
17	AUTOCARRO	CA308GL	PIAGGIO PORTER		16			C/PROPRIO	DIESEL
18	AUTOCARRO	CA309GL	PIAGGIO PORTER		16			C/PROPRIO	DIESEL
19	AUTOCARRO	CA318GN	PEUGEOT RANCH		17			C/PROPRIO	DIESEL
20	AUTOVETTURA	CE005YJ	FIAT PANDA 1100	13				PRIVATO	BENZINA
21	AUTOVETTURA	CM526EF	FIAT PUNTO 3° SERIE	14				PRIVATO	BENZINA
22	AUTOCARRO	CM575BP	TOYOTA PICK UP		26			C/PROPRIO	DIESEL
23	AUTOCARRO	CZ743SA	PIAGGIO PORTER		15			C/PROPRIO	DIESEL
24	AUTOCARRO	DE044PL	MAZDA MY03		29			C/PROPRIO	DIESEL
25	AUTOCARRO	DS934KV	PIAGGIO		15			C/PROPRIO	DIESEL
26	AUTOCARRO	SI 300724	FIAT 145		145			C/PROPRIO	DIESEL
27	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	SI 382472	UNIC 359		160			C/PROPRIO	DIESEL
28	AUTOCARRO	SI 394392	NISSAN		80			C/PROPRIO	DIESEL
29	AUTOCARRO	SI415379	NISSAN		22			C/PROPRIO	DIESEL
30	AUTOVETTURA	YA935AA	FIAT PANDA 2° SERIE	14				PRIVATO	METANO
31	AUTOVETTURA	YA021AH	SUBARU FORESTER 3° SERIE	20				PRIVATO	BENZINA
32	AUTOVETTURA	YA936AA	FIAT GRANDE PUNTO	15				PRIVATO	METANO
33	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	EH532BD	FIAT IVECO 353		35			C/PROPRIO	DIESEL
34	AUTOBUS	CA353GM	FIAT IVECO 353			49		SCUOLABUS	DIESEL
35	AUTOBUS	BN644CE	FIAT IVECO 353			49		SCUOLABUS	DIESEL
36	AUTOBUS	BD453EZ	FIAT IVECO 353			42		SCUOLABUS	DIESEL
37	AUTOBUS	AJ207LX	MERCEDES			47		SCUOLABUS	DIESEL
38	AUTOBUS	DF713BA	FIAT IVECO 353			55		SCUOLABUS	DIESEL
39	AUTOBUS	DR797EY	FIAT IVECO 100			56		SCUOLABUS	DIESEL
40	MOTOCICLO	YA01039	HONDA	680				PRIVATO	BENZINA
41	MOTOCICLO	YA01040	HONDA	680				PRIVATO	BENZINA
42	AUTOCARRO	EX912TV	FIAT IVECO		35			C/PROPRIO	DIESEL
44	AUTOBUS	FA949EA	IVECO 70			49		SCUOLABUS	DIESEL
45	AUTOCARRO	FN581FY	PIAGGIO		17			C/PROPRIO	DIESEL
46	MACCHINA AGRICOLA	BP656T	NEW HOLLAND					C/PROPRIO	
47	AUTOCARRO	CZ819SG	EFFEDI TSHT35			35		C/PROPRIO	DIESEL
48	AUTOVETTURA	GE459VE	LANCIA YPSILON					C/PROPRIO	BENZINA
49	AUTOVETTURA	GE460VE	LANCIA YPSILON					C/PROPRIO	BENZINA

50	AUTOVETTURA	GF813HT	FIAT TIPO					C/PROPRIO	DIESEL
51	AUTOVETTURA	CB666DN	FIAT PANDA 1100	13				PRIVATO	BENZINA
52	AUTOVETTURA	YA953AL	FIAT PANDA	11				PRIVATO	BENZINA
53	AUTOCARRO	GE123VE	FIAT PANDA VAN					PRIVATO	BENZINA

Id Bene	Descr. bene
400001	PALAZZO MUNICIPALE - VIA FRANCESCO CAMPANA
400002	PALAZZO DEI PRIORI - MUSEO ARCHEOLOGICO - VIA DEL CASTELLO
400003	MUSEO DEL CRISTALLO - VIA DEL CASTELLO
400004	MUSEO DEL CRISTALLO - VIA DEI FOSSI
400005	UFFICIO TURISTICO - PIAZZA ARNOLFO DI CAMBIO
400006	TEATRO DEI VARI - VIA DEL CASTELLO
400007	TEATRO DEL POPOLO - VIA GUGLIELMO OBERDAN
400008	MUSEO CIVICO - VIA GRACCO DEL SECCO
400009	COMANDO POLIZIA LOCALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
400010	PORTA NOVA - VIA GRACCO DEL SECCO
400011	ASILO NIDO "LA BUCA" - VIA XXV APRILE
400012	SCUOLA INFANZIA STATALE DUOMO - PIAZZA DUOMO
400013	SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "GRACCIANO" - VIA BUONRIPOSO
400014	SCUOLA - SANT'ANDREA
400015	SCUOLA "CASTEL SAN GIMIGNANO" - VIA DI CASTEL SAN GIMIGNANO
400016	SCUOLA "CAMPIGLIA" - VIA RAFFAELLO SANZIO
400017	SCUOLA SECONDARIA "ARNOLFO DI CAMBIO" - VIA VOLTERRANA
400018	PALESTRA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - VIALE DEI MILLE
400019	SCUOLA "PALAZZONE" - POLO UNIVERSITARIO - VIA G. MATTEOTTI
400020	SCUOLA PRIMARIA "SALVETTI" - VIA XXV APRILE
400021	CIRCOLO GOLF "L'ABBADIA" - VIA DEL TIRO A SEGNO
400022	STADIO COMUNALE "GINO MANNI" - VIA LIGURIA
400023	IMPIANTO DI PATTINAGGIO - VIA LIGURIA
400024	PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA LIGURIA

400025	CAMPO SPORTIVO "CAMPIGLIA" - VIA GIOTTO
400026	PISCINA "OLIMPIA" - VIA XXV APRILE
400027	CAMPO SPORTIVO "SAN MARZIALE" - LOCALITA' PONELLE
400028	CIMITERO "CASTELLINI" - VIA DI BORGATELLO
400029	CIMITERO "COLLE BASSA" - VIA DEI CIPRESSI
400030	CIMITERO "ONCI" - LOCALITA' ONCI
400031	CIMITERO "COLLALTO" - LOCALITA' COLLALTO
400032	NEGOZIO - FIORISTA - VIA DEI CIPRESSI
400039	N. 2 ALLOGGI - LOC. BELVEDERE - STRADA PROVINCIALE COLLIGIANA
400040	N. 2 ALLOGGI - VIA DEL CASTELLO
400043	N. 2 ALLOGGI - VIA GRACCO DEL SECCO
400046	N. 5 ALLOGGI + 5 BOX - VIA ROMANO BILENCI
400054	N. XX BOX - BACIO DI SOTTO - VIALE DELLA RIMEMBRANZA
400055	N. XX BOX - BACIO DI SOPRA - VIALE DELLA RIMEMBRANZA
400057	PODERE FABBIANO - LOCALITA' FABBIANO DI SOPRA
400058	CIRCOLO "ABBADIA" - VIA PIEMONTE
400059	ACQUEDOTTO "CAMPIGLIA" - LOCALITA' CAMPIGLIA
400060	PARCO ARCHEOLOGICO "DOMETAIA" - LOCALITA' DOMETAIA
400061	IMPIANTO TECNOLOGICO - SP 27
400062	MAGAZZINO - LOCALITA' SAN MARZIALE
400063	MAGAZZINO ACQUEDOTTO - LOC. BELVEDERE - SP COLLIGIANA
400064	MAGAZZINO COMUNALE - VIA DELLE LELLERE
400065	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - VIA DEI CIPRESSI
400066	TORRE DELL'ACQUA - LE GRAZIE - VIA LIPPI
400067	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SP541 - TRAV MAREMMANA

400068	CABINA ENEL - LOCALITA' PIAN DELL'OLMINO
400069	SONAR - CASA DELLA MUSICA - VIA TALAMONE
400070	ACQUEDOTTO "SCARNA" - LOCALITA' CASINO DI SCARNA
400071	TORRE OROLOGIO - PIAZZA ARNOLFO DI CAMBIO
400072	TORRE PIEZOMETRICA - QUARTAIA - VIA DELLA CIPRESSA
400073	CIRCOLO ARCI "PER L'AGRESTONE" - VIA BOLOGNA
400074	UFFICI "MULTISERVIZI" - VIA FRANCESCO CAMPANA
400075	MAGAZZINO - VIA DELL'AGIO
400076	MAGAZZINO - VIA DELLA FERRIERA
400077	CIRCOLO "DONNE DI CASTELLO" - VIA DELLE ROMITE
400078	ACQUEDOTTO "CAMPIGLIA" - LOCALITA' CAMPIGLIA
400079	ACQUEDOTTO "CAMPIGLIA" - LOCALITA' CAMPIGLIA
400081	BAGNI PUBBLICI - VIA DIETRO LE MURA
400082	CABINA ENEL - VIA BOLOGNA
400083	CHIESA SAN PIETRO - VIA GRACCO DEL SECCO
400084	CONSERVATORIO SAN PIETRO - VIA GRACCO DEL SECCO
400085	CIRCOLO "CAMPIGLIA" - VIA GIOTTO
400086	NEGOZIO - BAR "DA POLDO" - LOC. BELVEDERE - SP COLLIGIANA
400087	FARMACIA COMUNALE 1 - VIA DON MINZONI
400088	EX CARTIERA "BAMBI" - VIA MAREMMANA VECCHIA
400089	CIRCOLO "LE GRAZIE" - VIA MASTROBONO
400090	CABINA ENEL - VIA PIEMONTE
400091	CIRCOLO "IL TORRIONE" - VIA DELLA PORTA VECCHIA
400092	CISTERNA "TORRIONE" - VIA DELLA PORTA VECCHIA
400093	IMPIANTO DI RISALITA - VIA VITTORIO MEONI

400094	CABINA GAS - VIA DELLA FERRIERA
400095	SCUOLA SUPERIORE DI II GRADO - VIALE DEI MILLE
400096	BAGNI PUBBLICI - VICOLO DEI BAGNI
400097	LOCALI DI DEPOSITO - CONCATTEDRALE - VIA DEL CASTELLO
400098	CANILE - VIA DELLE CARBONAIE
400099	IMPIANTO DI DEPURAZIONE - POGGIBONSI - VIA LAME
400100	POZZO - POGGIBONSI - VIA PIAVE
400101	POZZI - SAN GIMIGNANO - VARIE LOCALITA'
400102	BIBLIOTECA COMUNALE - VIA SPUGNA (affitto)
400103	CAMPO SPORTIVO "A. GRASSI" - GRACCIANO - VIA FRATELLI BANDIERA
400104	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE - VIA USIMBARDI
400105	OSTELLO - EX CARTIERA "LA BUCA" - VIA XXV APRILE
400106	RUSTICO - VIA DELLA FERRIERA
400107	N. 3 CANTINE - VIA DEL CASTELLO
400108	N. 2 ALLOGGI - VIA DELLE ROMITE
	ED S.MARZIALE EX MACCARI
	ED QUERCIOLAIA EX MACCARI
	MURA CASTELLANE



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 25/03/2022

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 91 del 25/03/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 681/2022	559/0	559/0	AIG EUROPE SA: POLIZZA RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	AIG EUROPE SA	€ 1.353,78
	Impegno 680/2022	559/0	559/0	AIG EUROPE SA: POLIZZA RCT/RCO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	AIG EUROPE SA	€ 13.461,02
	Impegno 675/2022	21/0	21/0	AIG EUROPE SA: POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI: PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	AIG EUROPE SA	€ 1.500,00

	Impegno 682/2022	559/0	559/0	AIG EUROPE SA: POLIZZA TUTELA LEGALE - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	AIG EUROPE SA	€ 968,21
	Prenotazione impegno 40/2023	2026/0	2026/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.000,00
	Prenotazione impegno 6/2024	2026/0	2026/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.000,00
	Prenotazione impegno 703/2022	4328/0	4328/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.000,00
	Prenotazione impegno 702/2022	4024/0	4024/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.250,00

	Prenotazione impegno 39/2023	933/1	933/1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.400,00
	Prenotazione impegno 5/2024	933/1	933/1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.400,00
	Prenotazione impegno 45/2023	4831/0	4831/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.500,00
	Prenotazione impegno 11/2024	4831/0	4831/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 1.500,00
	Prenotazione impegno 37/2023	559/0	559/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 117.000,00

	Prenotazione impegno 3/2024	559/0	559/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 117.000,00
	Prenotazione impegno 41/2023	2912/0	2912/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 12.500,00
	Prenotazione impegno 7/2024	2912/0	2912/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 12.500,00
	Prenotazione impegno 44/2023	4328/0	4328/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 2.000,00
	Prenotazione impegno 10/2024	4328/0	4328/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 2.000,00

	Prenotazione impegno 701/2022	3940/0	3940/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 2.250,00
	Prenotazione impegno 43/2023	4024/0	4024/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 2.500,00
	Prenotazione impegno 9/2024	4024/0	4024/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 2.500,00
	Prenotazione impegno 697/2022	835/0	835/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 22.000,00
	Prenotazione impegno 695/2022	26/0	26/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 300,00

	Prenotazione impegno 42/2023	3940/0	3940/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 4.500,00
	Prenotazione impegno 8/2024	3940/0	3940/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 4.500,00
	Prenotazione impegno 38/2023	835/0	835/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 44.000,00
	Prenotazione impegno 4/2024	835/0	835/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 44.000,00
	Prenotazione impegno 699/2022	2026/0	2026/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 500,00

	Prenotazione impegno 696/2022	559/0	559/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 58.500,00
	Prenotazione impegno 700/2022	2912/0	2912/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 6.250,00
	Prenotazione impegno 36/2023	26/0	26/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 600,00
	Prenotazione impegno 2/2024	26/0	26/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 600,00
	Prenotazione impegno 698/2022	933/1	933/1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 700,00

	Prenotazione impegno 704/2022	4831/0	4831/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRENOTAZIONE		€ 750,00
	Prenotazione impegno 35/2023	21/0	21/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE- PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRE		€ 13.500,00
	Prenotazione impegno 1/2024	21/0	21/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE- PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRE		€ 13.500,00
	Prenotazione impegno 694/2022	21/0	21/0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE- PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- PRE		€ 6.750,00
	Impegno 705/2022	559/0	559/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROCEDURA APERTA, ART. 60 DEL D.LGS 50/2016- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D LGS 50/2016-IMPEGNO		€ 18.787,50
	Impegno 676/2022	21/0	21/0	UNIPOL SAI : POLIZZA KASKO PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 446,96

	Impegno 677/2022	26/0	26/0	UNIPOL SAI : POLIZZA RC AUTO PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 43,00
	Impegno 689/2022	3940/0	3940/0	UNIPOL SAI SPA: POLIZZA RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 1.000,00
	Impegno 684/2022	835/0	835/0	UNIPOL SAI SPA: POLIZZA RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 1.066,00
	Impegno 690/2022	4024/0	4024/0	UNIPOL SAI SPA: POLIZZA RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 500,00
	Impegno 691/2022	4328/0	4328/0	UNIPOL SAI SPA: POLIZZA RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DIM SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 500,00
	Impegno 678/2022	559/0	559/0	UNIPOL SAI SPA: POLIZZA RCAUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 1.450,41
	Impegno 692/2022	4831/0	4831/0	UNIPOL SAI SPA: PREMIO RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 682,59

	Impegno 687/2022	2026/0	2026/0	UNIPOL SAI: POLIZZA RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 200,00
	Impegno 686/2022	933/1	933/1	UNIPOL SAI: POLIZZA RC AUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 500,00
	Impegno 688/2022	2912/0	2912/0	UNIPOLSAI SPA: POLIZZA RCAUTO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	€ 2.000,00
	Impegno 685/2022	835/0	835/0	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	€ 1.252,00
	Impegno 679/2022	559/0	559/0	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	€ 6.998,00
	Impegno 683/2022	559/0	559/0	VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA INFORTUNI DEL PERSONALE - PROROGA AL 30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	€ 1.271,00

Note:

Colle di Val d'Elsa, 29/03/2022

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)